

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 31 dicembre 2002

*Prezzo € 5,39
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2002, n. 7.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2002, n. 7.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 Pag. 7

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. (Ambito di applicazione) » 7

TITOLO II - NORME DI TUTELA FORESTALE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 2. (Finalità) » 7

Art. 3. (Specificazioni per la definizione di bosco) » 8

Art. 4. (Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali) . » 8

CAPO II - PROGETTO DI TAGLIO E PIANIFICAZIONE

Art. 5. (Progetto di taglio) » 8

Art. 6. (Piano pluriennale di taglio) » 8

Art. 7. (Piano di gestione forestale) » 8

Art. 8. (Piano forestale comprensoriale) » 9

CAPO III - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 9. (Taglio dei boschi posti in situazioni speciali) » 9

Art. 10. (Conservazione e tutela di singoli alberi) » 9

Art. 11. (Modalità di abbattimento) » 10

Art. 12. (Potatura e spalcatatura) » 10

Art. 13. (Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate) » 10

Art. 14. (Esbosco dei prodotti) » 10

Art. 15. (Sottopiantagione) » 11

Art. 16. (Ripuliture nei boschi) » 11

Art. 17. (Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi) » 11

Art. 18. (Tutela fitopatologica) » 11

Art. 19. (Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti) » 12

Art. 20. (Esercizio del pascolo nei boschi) » 12

CAPO IV - NORME PARTICOLARI PER LE PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI E PER LE PROPRIETÀ COLLETTIVE

Art. 21. (Gestione del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà collettive) » 12

Art. 22. (Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive) » 13

CAPO V - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO

SEZIONE I - NORME COMUNI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI CEDUI » 13

Art. 23. (Definizioni) » 13

S O M M A R I O

<i>Art. 24. (Stagione di taglio e di esbosco)</i>	Pag,	13
<i>Art. 25. (Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni)</i>	»	13
<i>Art. 26. (Turno dei boschi cedui)</i>	»	14
<i>Art. 27. (Estensione delle superfici utilizzate)</i>	»	14
<i>Art. 28. (Sfolli e diradamenti)</i>	»	14
<i>Art. 29. (Reclutamento degli allievi)</i>	»	14
<i>Art. 30. (Trattamento delle matricine)</i>	»	14
<i>Art. 31. (Trattamento e rilascio di specie diverse)</i>	»	15
<i>Art. 32. (Carbonizzazione)</i>	»	15
SEZIONE II - NORME SPECIFICHE IN BASE AL TRATTAMENTO	»	15
<i>Art. 33. (Boschi cedui matricinati)</i>	»	15
<i>Art. 34. (Boschi cedui intensamente matricinati)</i>	»	15
<i>Art. 35. (Boschi cedui composti)</i>	»	15
<i>Art. 36. (Trasformazione dei boschi cedui)</i>	»	16
<i>Art. 37. (Taglio di avviamento all'alto fusto)</i>	»	16
<i>Art. 38. (Boschi cedui che hanno superato l'età del turno)</i>	»	16
CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO E PER LE FUSTAIE DI ORIGINE AGAMICA		
SEZIONE I - NORME GENERALI	»	16
<i>Art. 39. (Definizioni)</i>	»	16
<i>Art. 40. (Esecuzione degli interventi)</i>	»	16
SEZIONE II - NORME PER LE FUSTAIE COETANEE	»	17
<i>Art. 41. (Definizione)</i>	»	17
<i>Art. 42. (Sfolli e diradamenti)</i>	»	17
<i>Art. 43. (Trattamento a tagli successivi)</i>	»	17
<i>Art. 44. (Taglio a buche)</i>	»	18
<i>Art. 45. (Turni minimi per le fustaie coetanee)</i>	»	18
SEZIONE III - NORME PER LE FUSTAIE DISETANEE	»	18
<i>Art. 46. (Definizione)</i>	»	18
<i>Art. 47. (Trattamento delle fustaie disetanee per piede d'albero)</i>	»	18
<i>Art. 48. (Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi)</i>	»	18
SEZIONE IV - NORME PER LE FUSTAIE IRREGOLARI	»	19
<i>Art. 49. (Definizione)</i>	»	19
<i>Art. 50. (Trattamento delle fustaie irregolari)</i>	»	19
SEZIONE V - NORME PER I CASTAGNETI DA FRUTTO	»	19
<i>Art. 51. (Castagneti da frutto)</i>	»	19
CAPO VII - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		
<i>Art. 52. (Procedimenti amministrativi)</i>	»	20
TITOLO III - NORME PER I TERRENI AGRARI E I TERRENI SALDI		
<i>Art. 53. (Definizioni)</i>	»	20
<i>Art. 54. (Lavorazione del terreno agrario)</i>	»	20
<i>Art. 55. (Modalità di trasformazione dei terreni saldi)</i>	»	20

S O M M A R I O

Art. 56. (Taglio ed estirpazione degli arbusteti)	Pag. 21
Art. 57. (Procedimenti amministrativi)	» 21

TITOLO IV - NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO

Art. 58. (Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso)	» 21
Art. 59. (Movimenti franosi)	» 21
Art. 60. (Acque superficiali e sotterranee)	» 22
Art. 61. (Cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali)	» 22
Art. 62. (Apertura ed esercizio di cave e miniere)	» 23
Art. 63. (Discariche controllate)	» 23
Art. 64. (Operazioni ed interventi di piccola entità)	» 23
Art. 65. (Procedimenti amministrativi)	» 23

TITOLO V - NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Art. 66. (Modalità di pascolo)	» 24
Art. 67. (Pascoli di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive)	» 24
Art. 68. (Pascoli deteriorati)	» 24
Art. 69. (Miglioramento dei pascoli)	» 24
Art. 70. (Procedimenti amministrativi)	» 25

TITOLO VI - NORME PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER GLI IMBOSCHIMENTI, PER I RIMBOSCHIMENTI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE

Art. 71. (Norme per l'arboricoltura da legno)	» 25
Art. 72. (Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti)	» 25
Art. 73. (Impianto e commercializzazione degli «alberi di Natale»)	» 26
Art. 74. (Procedimenti amministrativi)	» 26

TITOLO VII - VIABILITÀ RURALE E FORESTALE

Art. 75. (Definizioni)	» 26
Art. 76. (Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali) ..	» 27
Art. 77. (Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti) ..	» 27
Art. 78. (Manutenzione straordinaria di strade esistenti)	» 27
Art. 79. (Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti)	» 27
Art. 80. (Uso e manutenzione delle piste secondarie)	» 28
Art. 81. (Costruzione di una nuova strada rurale o forestale)	» 28
Art. 82. (Costruzione di una nuova pista forestale principale)	» 28
Art. 83. (Procedimenti amministrativi)	» 29

TITOLO VIII - NORME PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE

Art. 84. (Nuove infrastrutture a rete)	» 29
Art. 85. (Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti)	» 29
Art. 86. (Manutenzione delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree)	» 30
Art. 87. (Procedimenti amministrativi)	» 30

TITOLO IX - NORME PER I PROGETTI SPECIALI

Art. 88. (Progetti speciali)	» 30
Art. 89. (Progetti di ricerca)	» 30

S O M M A R I O**TITOLO X - ATTIVITÀ VIVAISTICA FORESTALE**

Art. 90. (Elenco specie sottoposte a certificazione)	Pag. 30
Art. 91. (Composizione commissione tecnico-consultiva)	» 30
Art. 92. (Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico)	» 31
Art. 93. (Modalità per la redazione del certificato di provenienza e identità clonale)	» 31
Art. 94. (Modalità per la compilazione del cartellino identificativo)	» 31
Art. 95. (Adempimenti per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione del materiale di multipli- cazione)	» 31
Art. 96. (Raccolta dei semi forestali)	» 31
Art. 97. (Iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme)	» 32
Art. 98. (Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale)	» 32
Art. 99. (Iscrizione e cancellazione dei cloni)	» 32
Art. 100. (Norme per le attività di vigilanza e controllo)	» 32

TITOLO XI - DITTE BOSCHIVE ED OPERATORI FORESTALI

Art. 101. (Tenuta dell'elenco delle ditte boschive)	» 32
Art. 102. (Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca)	» 33
Art. 103. (Suddivisione in fasce delle ditte boschive)	» 33
Art. 104. (Elenco degli operatori forestali)	» 34

**TITOLO XII - PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA
SPONTANEA**

Art. 105. (Elenchi specie arboree, arbustive ed erbacee tutelate)	» 34
Art. 106. (Norme per la potatura ordinaria e straordinaria)	» 34
Art. 107. (Razionali operazioni colturali)	» 35

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 108. (Norme transitorie)	» 35
Art. 109. (Applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29)	» 35
Art. 110. (Piani di coltura e conservazione)	» 36
Art. 111. (Tariffe)	» 36
Art. 112. (Abrogazioni)	» 36

ALLEGATI	» 37
-----------------------	------

— NOTE ALL'ARTICOLATO	» 93
------------------------------------	------

PAGINA 6 - BIANCA

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2002, n. 7.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE**

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, con riferimento alla stessa legge regionale, stabilisce ed individua:

a) gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni relativamente alle materie indicate all'articolo 8, comma 2;

b) le specifiche tecniche di cui all'articolo 9, comma 2, relativamente alle ditte boschive e la disciplina di cui all'articolo 9, comma 3;

c) la disciplina prevista dall'articolo 10, comma 3, relativamente all'elenco degli operatori forestali;

d) l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 12;

e) l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta il danneggiamento ed il commercio, ai sensi dell'articolo 14;

f) l'elenco delle specie utilizzabili negli imboschimenti, nei rimboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno;

g) l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del capo I del titolo IV concernente la vivaistica forestale e la disciplina di quanto indicato all'articolo 39.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i boschi e ai terreni sottoposti a vincolo per come individuati dall'articolo 4 della l.r. 28/2001 ad eccezione delle norme contenute nei titoli X e XII le quali si applicano su tutto il territorio regionale.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 28/2001 tutti gli interventi indicati al titolo II sono considerati

tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi dell'articolo 139, lettere a) e b) del D.Lgs. 490/1999, delle norme comunitarie di cui alla direttiva habitat 92/43 CEE, delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti.

**TITOLO II
NORME DI TUTELA FORESTALE****CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 2.

(Finalità)

1. Gli interventi selvicolturali di cui al presente titolo tendono ad assicurare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione del Piano forestale regionale e dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 28/2001 ed in particolare:

a) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive nella gestione forestale;

b) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo del carbonio;

c) il mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;

d) il mantenimento, la conservazione e l'appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali;

e) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale;

f) il mantenimento dei diritti locali, il miglioramento della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo delle funzioni sociali dei boschi.

Art. 3.

(Specificazioni per la definizione di bosco)

1. Ai fini della definizione di bosco di cui all'articolo 5 della l.r. 28/2001 sono stabiliti le seguenti specificazioni e parametri tecnici:

a) per la verifica del limite di copertura arborea forestale del venti per cento stabilito all'articolo 5, comma 1, si applica la procedura di cui all'*allegato A* al presente regolamento;

b) ai fini della verifica della superficie del bosco la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di larghezza media inferiore a metri 5,5, e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri.

2. Le fasce di cui al comma 1 lettera b) non sono considerate bosco.

Art. 4.

(Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali)

1. Per gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata minore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato dal presente regolamento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme a quanto indicato all'*allegato B* all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

2. Gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata maggiore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato nel presente regolamento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

3. Sono esentati dalla presentazione della comunicazione e del progetto di taglio, come previsti ai commi precedenti:

— gli interventi selvicolturali realizzati con contributo pubblico autorizzati dall'ente competente per territorio o dalla Regione quando per gli stessi le relative norme di attuazione stabiliscono le modalità di redazione dei progetti esecutivi;

— gli interventi di spalcatura e potatura, se realizzati in conformità all'articolo 12;

— le ripuliture antincendio lungo le strade ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

— le operazioni colturali eseguite nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 51, comma 3.

CAPO II

PROGETTO DI TAGLIO E PIANIFICAZIONE

Art. 5.

(Progetto di taglio)

1. Il progetto di taglio deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'*allegato C*.

2. Nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui in conversione, devono essere contrassegnate, sull'intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale, le piante che si intende abbattere.

3. Nei boschi cedui devono essere contrassegnate con vernice indelebile le piante che si intendono rilasciare, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie che si intende utilizzare, eseguendo aree di ampiezza non inferiore a mille metri quadrati rappresentative delle diverse condizioni vegetative, strutturali e di fertilità del bosco.

4. Quando la struttura del bosco lo consente l'ente competente per territorio può autorizzare la contrassegnatura su superfici inferiori a quelle indicate ai commi 2 e 3 e, in casi particolari debitamente motivati, l'omissione della stessa.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso progetto di taglio.

Art. 6.

(Piano pluriennale di taglio)

1. I privati proprietari o possessori di boschi possono presentare in sostituzione del progetto di taglio di cui all'articolo 5 un Piano pluriennale dei tagli (PPT), redatto in conformità alle norme del presente regolamento, avente validità non superiore a cinque anni, concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad annualità non consecutive, che intendono effettuare in tale arco di tempo.

2. Il PPT, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'*allegato D*.

3. Il PPT deve essere autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata superiore a tre ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

5. Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PPT autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PPT.

Art. 7.

(Piano di gestione forestale)

1. La finalità del Piano di gestione forestale (PGF) è garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l'applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile.

2. Il PGF, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'*allegato E*.

3. Il PGF ha validità decennale e deve essere autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Le prescrizioni contenute nel PGF autorizzato integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme del presente regolamento e devono essere applicate integralmente.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

6. È consentito in qualsiasi momento presentare progetti di variante al PGF operante che, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del PGF; i progetti di variante vengono autorizzati secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Tutti gli interventi realizzati, qualsiasi sia la loro destinazione, devono essere annotati a cura dei proprietari nel registro degli interventi appositamente inserito nel PGF.

8. Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PGF autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PGF.

9. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.

10. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

11. Per la mancata registrazione degli interventi di cui al comma 7 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

Art. 8.

(Piano forestale comprensoriale)

1. La finalità del Piano forestale comprensoriale (PFC) è quella di dare concretezza agli indirizzi stabiliti dal Piano forestale regionale di cui all'articolo 26 della l.r. 28/2001, nell'ambito di un territorio sub-provinciale di rilevante estensione quale una comunità montana, un'area protetta, un bacino idrografico, o comunque un territorio delimitato geograficamente o amministrativamente.

2. Il PFC può essere promosso dall'Autorità di bacino, dalla Regione, dalle Comunità montane e dagli Enti gestori delle aree naturali protette e deve essere sottoposto alla consultazione delle parti interessate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il PFC, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato all'*allegato F*.

4. Spetta in particolare al PFC:

a) indicare le aree prioritarie nelle quali predisporre i piani di gestione forestale;

b) stabilire, nell'ambito delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, norme selvicolturali di dettaglio per i boschi non soggetti ad una pianificazione particolareggiata;

c) valutare le problematiche legate alla viabilità forestale, mediante censimento delle strade e piste esistenti e successiva valutazione del grado di accessibilità dei boschi, tenuto conto dei vincoli esistenti e dell'eventuale funzione prevalente assegnata alle diverse aree forestali.

5. Il PFC ha validità decennale ed è autorizzato dall'ente competente per territorio, con le procedure indicate all'articolo 52, e può modificare ed integrare, per il territorio cui si riferisce, le norme di tutela forestale contenute nel presente regolamento.

6. È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al PFC operante che, redatti da tecnico abilitato

all'esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del PFC; le varianti vengono autorizzate dall'ente competente per territorio con le medesime procedure stabilite dall'articolo 5.

7. Per i mancati adempimenti previsti dal PFC autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PFC.

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 9.

(Taglio dei boschi posti in situazioni speciali)

1. Nei boschi situati su terreni aventi una pendenza media superiore al cento per cento, per una lunghezza misurata lungo le linee di massima pendenza superiore a cinquanta metri lineari, possono essere effettuati soltanto gli interventi di diradamento di cui agli articoli 28, 37 e 42.

2. Ai margini superiori dei boschi di faggio posti al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale, per una profondità di cento metri misurati secondo la massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, può essere effettuato soltanto il governo ad alto fusto garantendo il mantenimento ed il miglioramento della copertura arborea.

3. Per la realizzazione di tagli diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'*allegato G*, all'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52. L'autorizzazione è concessa purché venga assicurata l'assenza di pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque.

4. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, commi 3 e 11, della l.r. 28/2001.

Art. 10.

(Conservazione e tutela di singoli alberi)

1. In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di taglio superiori ad un ettaro è resa obbligatoria l'esclusione dal taglio di almeno un albero per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo.

2. Per l'esbosco dell'albero di maggiori dimensioni o di maggiore età, morto o caduto, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52 ed è obbligatoria la sostituzione della pianta morta secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Su tali alberi dovranno essere rilasciati gli eventuali rampicanti che si trovano o che si sviluppano lungo il tronco o sulla chioma delle piante.

4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applica-

no le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta.

6. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai commi 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 9, lettera a) e comma 11 della l.r. 28/2001, con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta non rilasciata in piedi o non sostituita.

7. Per il mancato adempimento di quanto indicato al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 9, lettera a) - punto 1) della l.r. 28/2001.

Art. 11.

(Modalità di abbattimento)

1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento.

2. L'abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi anche con inclinazione unica o convessa.

3. In presenza di polloni inseriti fuori terra il taglio dovrà essere eseguito, con esclusione del faggio, rasoterando unificando la sezione di taglio.

4. Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle piante in piedi da rilasciare e al novellame sottostante è prescritto l'uso di idonee tecniche, quali l'eventuale sramatura preliminare della pianta da abbattere, e di specifiche attrezzature per indirizzare la caduta.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

Art. 12.

(Potatura e spalcatura)

1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.

2. La spalcatura dei rami verdi delle conifere è consentita tutto l'anno e l'asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde.

3. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva.

4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalità esecutive di cui al comma 3.

5. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

Art. 13.

(Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate)

1. Con il termine allestimento delle piante abbattute vengono indicate le operazioni di sramatura, scorteccia-

tura e depezzatura in assortimenti di lunghezza determinata.

2. L'allestimento delle piante abbattute va fatto sul letto di caduta, a meno che il progetto di taglio autorizzato preveda l'applicazione di tecniche di allestimento diverse, e lo sgombero dai boschi dei prodotti deve compiersi in modo da non danneggiare il bosco ed in particolare il novellame.

3. La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse possibile la sua triturazione, deve essere rilasciata sul letto di caduta, evitando ove possibile la formazione di cumuli o andane e comunque essere posta ad almeno venti metri dalle vie percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.

4. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

Art. 14.

(Esbosco dei prodotti)

1. Per esbosco dei prodotti legnosi si intende quell'insieme di operazioni che consentono di portare tali prodotti dal luogo di abbattimento fino all'imposto ovvero ai margini delle strade carrabili.

2. Resta ferma l'osservanza delle normative vigenti in materia di trasporto dei legnami per via funicolare, aerea e per fluitazione.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di esbosco dei prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni evitabili al suolo, alle piante che rimangono in piedi, al novellame, alle ceppaie ceduate e, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 14 della l.r. 28/2001, allo strato arbustivo.

4. A conclusione dell'esbosco dei prodotti la ditta esecutrice deve provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della percorribilità delle strade e piste principali utilizzate;

b) ripristino delle opere di sgrondo delle acque meteoriche superficiali;

c) protezione con ramaglie di risulta del tracciato, delle piste secondarie;

d) ripristino degli attraversamenti di fossi e torrenti, se utilizzati nei lavori.

5. Nel caso di esbosco con animali a soma o a strascico, gli animali non devono essere lasciati liberi all'interno della superficie utilizzata.

6. Nel caso di esbosco con canalette, o risine, devono essere predisposte idonee protezioni allo scarico delle linee per ridurre i danni alle piante in piedi ed al suolo.

7. L'ente competente per territorio ha facoltà di stabilire l'interruzione temporanea dei lavori qualora sussistano avverse condizioni meteorologiche che possano aumentare i danni da esbosco.

8. Nelle aree vocate per il tartufo bianco l'ente competente per territorio può prescrivere le tecniche di esbosco più idonee per evitare il danneggiamento delle tartufaie con particolare riferimento al non utilizzo di fossi e corsi d'acqua per l'esbosco.

9. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001 ad eccezione della violazione di cui al comma 5, per la quale si applica la

sanzione di cui all'articolo 48, comma 9, lettera b), della l.r. 28/2001.

Art. 15.

(Sottopiantagione)

1. Gli interventi di sottopiantagione possono essere realizzati quando perseguono i seguenti scopi:

- a) arricchimento floristico;
- b) rinfoltimento del bosco;
- c) sostituzione di specie non autoctone.

2. Negli interventi di sottopiantagione è consentita solo la lavorazione localizzata del terreno effettuata a buche o a piazzole.

3. Per gli interventi di sottopiantagione indicati al comma 1, lettere a) e b), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Per gli interventi di sottopiantagione indicati al punto c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'*allegato G*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

5. Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001 negli interventi di sottopiantagione devono essere utilizzate le specie di cui all'*allegato W*.

6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

7. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 5 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma, 18 della l.r. 28/2001.

8. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 16.

(Ripuliture nei boschi)

1. Le ripuliture, ovvero i tagli di vegetazione arbustiva e erbacea, sono consentiti nei seguenti casi:

- a) se correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle necessità per le operazioni di taglio ed esbosco del materiale utilizzato;
- b) per la creazione di fasce antincendio per una profondità non superiore a venti metri dal margine boscato che si intende proteggere;
- c) per creare condizioni idonee all'insediamento della rinnovazione naturale;
- d) per la realizzazione di aree di saggio;
- e) per la creazione e la manutenzione di aree di sosta o attrezzate.

2. Il materiale di risulta deve essere distribuito, ove possibile, in modo da non costituire cumuli o andane e comunque essere posto ad almeno venti metri da vie di accesso percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato all'articolo 14, comma 4, lettera c) e dai margini

del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.

3. Le operazioni di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

4. È consentita l'eliminazione della vegetazione lianosa e di quella parassita pregiudizievole allo sviluppo degli alberi o della rinnovazione naturale o artificiale, ad eccezione di quella che si sviluppa sugli alberi di cui all'articolo 10.

5. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

7. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

8. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 17.

(Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi)

1. Nei boschi è vietata l'asportazione del terriccio e la raccolta dello strame, ovvero della copertura morta e della lettiera.

2. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui al l'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 18.

(Tutela fitopatologica)

1. Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o un'epidemia di funghi o piante parassite il proprietario o possessore ed il personale preposto alla vigilanza sono obbligati a darne immediata notizia all'ente competente per territorio.

2. In relazione agli eventi di cui al comma 1 l'ente competente per territorio prescrive gli interventi ritenuti idonei secondo le modalità dell'articolo 19, che possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno e segnalare alla regione la necessità di intervenire con il taglio a raso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 28/2001.

3. Nei boschi sotto attacco da parte di scolitidi è obbligatoria la scortecciatura dei fusti abbattuti o il pronto allontanamento.

4. In relazione all'entità ed alle caratteristiche degli interventi da eseguire, l'esecuzione può essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall'ente competente per territorio anche in attuazione dell'articolo 32, comma 3, della l.r. 28/2001 in caso di inadempienza.

5. Ai fini della tutela fitopatologica non possono essere affissi sugli alberi tabelle e sostegni per recinzioni.

6. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni

impartite ai sensi del comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) - punto 2) - della l.r. 28/2001.

7. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

8. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), rispettivamente punto 2) e 1) della l.r. 28/2001.

Art. 19.

(Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti)

1. Il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio di ceduzione, o di tramarratura qualora il colletto dovesse risultare danneggiato;

b) se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere al reimpianto del bosco;

c) se trattasi di boschi misti di conifere e latifoglie, il ripristino deve essere effettuato specificatamente secondo le modalità di cui ai punti a) e b) in base alla composizione specifica riscontrata.

2. Il materiale legnoso che risulta alterato dagli agenti patogeni deve essere completamente rimosso e distrutto.

3. L'esecuzione degli interventi di ripristino è consentito in qualsiasi periodo dell'anno e può essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall'ente competente per territorio anche in attuazione del l'articolo 32, comma 3, della l.r. 28/2001 in caso di inadempienza.

4. Per i mancati adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano rispettivamente le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48, comma 9, lettera a) - punti 1) e 2) - della l.r. 28/2001.

Art. 20.

(Esercizio del pascolo nei boschi)

1. Il pascolo non è consentito:

a) nei boschi cedui con polloni di età inferiore a otto anni e nelle fustaie coetanee in rinnovazione fino a quando il novellame non abbia raggiunto un'altezza di tre metri;

b) nei boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore all'ottanta per cento;

c) nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari;

d) nei boschi di nuova formazione fino a dieci anni dall'impianto;

e) nei boschi percorsi dall'incendio fino a dieci anni dall'evento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353;

f) nei boschi danneggiati da attacchi parassitari o da altre cause.

2. In tutti i boschi non è inoltre consentito il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di venti metri lungo le strade e purché non vengano prodotti danni agli alberi presenti, salvo deroghe autorizzate dall'ente competente per territorio nei casi in cui si abbiano garanzie che il pascolo non produce danni al bosco.

3. Per l'esercizio del pascolo nei boschi, non ricompresi nel comma 1, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, dalla quale deve risultare il numero dei capi, il tipo di bestiame, la superficie interessata e la certificazione sanitaria relativa allo spostamento degli animali al pascolo.

4. L'ente competente per territorio, in relazione all'andamento stagionale e alle particolari condizioni del bosco può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.

5. Per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 e alle prescrizioni di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera b), della l.r. 28/2001.

6. Nel caso di danneggiamento di alberi per i motivi indicati al comma 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 3, della l.r. 28/2001.

7. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

CAPO IV

NORME PARTICOLARI PER LE PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI E PER LE PROPRIETÀ COLLETTIVE

Art. 21.

(Gestione del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà collettive)

1. I patrimoni silvo-pastorali appartenenti agli enti pubblici ed alle proprietà collettive devono essere gestiti in conformità ad un PGF che prenda in considerazione l'intera superficie di proprietà.

2. Per la redazione, le modalità di autorizzazione del PGF, la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, diversi da quelli indicati al comma 3, e per le sanzioni in caso di mancato adempimento a quanto indicato nel PGF si applicano le norme di cui all'articolo 7.

3. Gli interventi selvicolturali previsti dal PGF con finalità commerciali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base della stima del valore di macchiatico e del capitolato tecnico, secondo lo schema di cui all'*allegato I*, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 3 dovranno inoltre essere redatti da un tecnico nominato dal venditore: il verbale di consegna, il verbale di misurazione ed il prospetto del rilievo dei danni, in conformità a quanto indicato nell'*allegato J*.

5. È di competenza dell'ente competente per territorio la stesura della relazione di collaudo e il rilascio della dichiarazione liberatoria, redatti in conformità a quanto indicato nell'*allegato K*, entro novanta giorni dal ricevi-

mento della richiesta di collaudo, da parte del venditore, completa del prospetto del rilievo dei danni.

6. In caso di utilizzazioni del bosco a fini commerciale realizzate senza l'autorizzazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

7. Per i mancati adempimenti a quanto previsto dal PGF e dal capitolato tecnico autorizzato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità.

Art. 22.

(Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive)

1. Nei patrimoni silvo-pastorali degli enti pubblici e delle proprietà collettive, in attesa della predisposizione dei PGF di cui all'articolo 21, tutti gli interventi selvicolturali, per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, precisando in particolare:

a) la superficie totale boscata di proprietà;

b) la superficie e riferimenti catastali degli interventi, uso commercio, realizzati negli ultimi cinque anni.

2. Per gli interventi selvicolturali con finalità commerciali si applicano le procedure e gli adempimenti di cui all'articolo 21, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. In deroga ai commi 1 e 2, alle utilizzazioni boschive per uso civico sono applicate le norme generali previste all'articolo 4, integrando la comunicazione di taglio con il numero degli aventi diritto che hanno fatto richiesta di uso civico per la stagione silvana di riferimento.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità.

5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione, o dell'eventuale progetto di taglio, e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

CAPO V

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO

SEZIONE I

NORME COMUNI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI CEDUI

Art. 23.

(Definizioni)

1. Si definiscono boschi cedui semplici quei boschi costituiti esclusivamente o principalmente da piante coetanee derivanti da rinnovazione agamica per riscop-

pio delle ceppaie, denominate polloni, e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo previsto all'articolo 33 in relazione alle specie presenti.

2. Si definiscono boschi cedui matricinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a due terzi del numero minimo e non superiore al numero massimo come previsti dall'articolo 33 in relazione alle specie presenti.

3. Si definiscono boschi cedui intensamente matricinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine superiore al numero massimo previsto all'articolo 33 in relazione alle specie presenti, e comunque non distribuite come indicato al comma 4.

4. Si definiscono boschi cedui composti quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a centottanta piante ad ettaro e comunque distribuite come minimo in quattro turni e con almeno venti matricine di tre turni e dieci di quattro turni ed oltre per ettaro.

5. Si intende per turno dei boschi cedui il numero di anni che intercorre tra un taglio di utilizzazione del bosco di origine agamica e il successivo, indipendentemente dai turni minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 24.

(Stagione di taglio e di esbosco)

1. Per i boschi cedui la stagione dei tagli è regolata come segue:

a) fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre - 31 marzo;

b) da cinquecento a mille metri di altitudine: 1° ottobre - 15 aprile;

c) da mille a milleduecento metri di altitudine: 15 settembre - 30 aprile;

d) oltre milleduecento metri di altitudine: 1° settembre - 30 aprile.

2. Qualora si verificano prolungate e ricorrenti avverse condizioni climatiche che non consentano il lavoro in bosco, l'ente competente per territorio può prolungare la durata della stagione di taglio stabilita dal comma 1 per un massimo di quindici giorni di proroga.

3. L'esbosco deve avvenire il più prontamente possibile e prima della ripresa vegetativa delle ceppaie e delle matricine, e comunque entro quindici giorni successivi dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

5. Per il mancato rispetto del termine indicato al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

Art. 25.

(Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni)

1. Il taglio delle matricine è consentito solamente in contemporaneità a quello del bosco ceduo, ad eccezione di quanto indicato al comma 2.

2. In deroga al comma 1, è consentito, previa richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti

all'articolo 52, il taglio di matricine finalizzato a consentire l'affermazione e un migliore accrescimento di specie a legname pregiato presenti sporadicamente. L'autorizzazione è concessa a condizione che l'intervento sia limitato al taglio delle sole piante che ostacolano la crescita di piante con fusto di ottima forma appartenenti alle suddette specie.

3. Per ogni matricina tagliata in violazione ai commi 1 e 2, o senza l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

Art. 26.

(Turno dei boschi cedui)

1. Per i boschi cedui il turno dei tagli è così regolato:

a) per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia mediterranea: da anni venticinque ad anni quaranta;

b) per le querce caducifoglie: da anni diciotto ad anni quaranta;

c) per i carpini e l'orniello: da anni quindici ad anni quaranta;

d) per il castagno un turno minimo pari a anni quindici;

e) per il faggio: da anni venticinque ad anni trentacinque;

f) per l'ontano nero, il nocciolo, la robinia, i salici, i pioppi bianco, nero e tremolo un turno minimo pari a dieci anni.

2. Il turno regolato dal comma 1 si basa sull'età raggiunta dai polloni.

3. Per i boschi cedui misti si osserva il turno della specie prevalente.

4. L'ente competente per territorio può autorizzare tagli in deroga ai turni minimi di cui al comma 1 per i cedui di castagno posti nelle aree con gravi problemi fitosanitari e per il prelievo di talee necessarie per opere di ingegneria naturalistica.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 11 della l.r. 28/2001.

Art. 27.

(Estensione delle superfici utilizzate)

1. Nei boschi governati a ceduo l'estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all'interno di una stessa proprietà non può superare il limite di cinque ettari.

2. All'interno della stesa proprietà sono vietati i tagli di utilizzazione che, in contiguità con aree boscate denudate per varie cause, comprese le utilizzazioni eseguite nei precedenti tre anni, interessano una superficie superiore a dieci ettari.

3. Le superfici utilizzate non si intendono accorpate o contigue se separate da fasce di bosco adulto di almeno cento metri di profondità.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 11, della l.r. 28/2001.

Art. 28.

(Sfolli e diradamenti)

1. Quando il bosco ha raggiunto l'età di sette anni sono consentiti, in qualsiasi stagione e per qualsiasi superficie

di intervento, i tagli di sfollo e di diradamento che eliminino i polloni dominati e, fra i condominanti, i peggiori se sovrannumerari, presenti su ogni singola ceppaia nel numero massimo di un terzo.

2. Sono altresì consentiti dopo sette anni gli interventi finalizzati alla selezione ed allevamento di specie a legname pregiato presenti nel bosco.

3. Per la realizzazione di sfolli e diradamenti, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme all'*allegato B*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Nel caso di tagli di sfollo e diradamento eseguiti prima che il bosco abbia raggiunto sette anni viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

5. Nel caso di interventi di intensità superiore a quanto indicato al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

7. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 29.

(Reclutamento degli allievi)

1. In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in qualità di matricine, le piante dell'età del bosco ceduo, denominate allievi, migliori per portamento e vigoria, capaci di formare in breve una chioma ben sviluppata e simmetrica e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie utilizzata o a gruppi, secondo quanto indicato all'articolo 30, comma 2.

2. Qualora le caratteristiche del bosco o di parte di esso non assicurino la resistenza degli alberi all'isolamento, è d'obbligo rilasciare, in sostituzione degli stessi, gruppi di polloni su una unica ceppaia, denominata voliera. Ogni voliera è computata come una matricina.

3. In presenza di radure o ai margini esterni del bosco dovranno essere preferite le voliere in sostituzione degli allievi.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

Art. 30.

(Trattamento delle matricine)

1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi.

2. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore alla metà dell'altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta ed una volta e mezzo il valore

dell'altezza media delle matricine. I gruppi così determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione.

3. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

Art. 31.

(Trattamento e rilascio di specie diverse)

1. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi cedui, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco.

2. Le piante di cui al comma 1, se ne hanno la qualità secondo quanto stabilito all'articolo 29, entrano nel computo delle matricine.

3. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

Art. 32.

(Carbonizzazione)

1. Per effettuare la carbonizzazione in bosco nelle aie carbonili esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. La carbonizzazione in bosco può essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 31 marzo, salvo deroghe autorizzate dall'ente competente per territorio prescrivendo speciali ed opportune cautele.

3. Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere costantemente vigilato da operatori esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

4. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2 si applica le sanzioni amministrativa di cui all'articolo 48, comma 20, della l.r. 28/2001.

5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

SEZIONE II

NORME SPECIFICHE IN BASE AL TRATTAMENTO

Art. 33.

(Boschi cedui matricinati)

1. Nei boschi cedui matricinati le matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, devono essere ripartite in un numero pari a 2/3 dell'età del turno ed in 1/3 di età multipla del turno, per una consistenza complessiva:

a) da centoventi a centottanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di faggio, leccio, corbezzolo ed altre specie della macchia mediterranea;

b) da trenta a settanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di castagno, ontano nero, robinia, salici, pioppi bianco, nero e tremolo;

c) da ottanta a centocinquanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di altre specie.

2. Solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti all'età multipla del turno, le stesse possono essere surrogate con altrettante dell'età del turno.

3. I valori riportati nel comma 1 non si applicano nel caso di matricinatura per gruppi come indicato all'articolo 30, comma 2.

4. L'ente competente per territorio può autorizzare o prescrivere il rilascio di un numero di matricine inferiore ai minimi sopra indicati, fermo restando il numero minimo indicato all'articolo 23, comma 2, quando la situazione colturale lo consenta o per garantire una più efficace rinnovazione agamica del bosco.

5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

6. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

Art. 34.

(Boschi cedui intensamente matricinati)

1. Nei boschi cedui intensamente matricinati che si intende continuare a governare a ceduo, il numero delle matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, deve essere progressivamente ridotto.

2. La riduzione del numero complessivo delle matricine non deve superare il venti per cento ad ogni intervento, nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 30, comma 1 e di quanto indicato all'articolo 33 in relazione alle specie presenti.

3. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti comunque un numero di matricine superiore ai massimi indicati all'articolo 33 le matricine devono essere ripartite in 1/3 dell'età del turno ed in 2/3 di età multipla al turno.

4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore a quello esistente prima dell'intervento, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

Art. 35.

(Boschi cedui composti)

1. Nel corso dell'utilizzazione dei boschi cedui composti le matricine, inclusi gli allievi, da rilasciare dovranno avere una consistenza compresa fra centottanta e duecentoquaranta piante ad ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente suddivisione in classi di età:

a) cento allievi;

b) cinquanta matricine di due turni;

c) venti matricine di tre turni;

d) dieci matricine di quattro turni.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, solo nel caso in cui venga accertata l'assenza

di matricine appartenenti ai turni specificati al comma 1, le stesse possono essere surrogate con altrettante dei turni immediatamente inferiori.

3. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera *a*), della l.r. 28/2001.

4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera *a*) della l.r. 28/2001.

Art. 36.

(Trasformazione dei boschi cedui)

1. La trasformazione da bosco ceduo semplice a bosco ceduo matricinato deve essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29, 30 e 33.

2. La trasformazione dei boschi cedui composti in boschi cedui matricinati ed intensamente matricinati, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

3. Nel caso di mantenimento del trattamento a bosco ceduo semplice e di trasformazione dei boschi cedui composti, matricinati ed intensamente matricinati in boschi cedui semplici si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 e 11, della l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

Art. 37.

(Taglio di avviamento all'alto fusto)

1. Il taglio di avviamento all'alto fusto consiste in una operazione di diradamento del bosco tesa a favorire lo sviluppo delle piante e dei polloni meglio conformati, di maggiore vigore vegetativo e ben distribuiti in modo tale da garantire nel tempo la costituzione di un bosco avente la struttura propria della fustaia.

2. Il taglio di avviamento all'alto fusto non può compiersi prima che il bosco di origine agamica abbia raggiunto l'età del turno minimo secondo quanto stabilito dall'articolo 26 e l'intensità di intervento non può superare i limiti stabiliti per i diradamenti dall'articolo 43, comma 2.

3. Il taglio di avviamento all'alto fusto è consentito per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'*allegato B*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Il taglio di avviamento all'alto fusto e l'esbosco del materiale utilizzato possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 3 e 9, lettera *a*), della l.r. 28/2001.

6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

7. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione

dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 38.

(Boschi cedui che hanno superato l'età del turno)

1. Nei boschi cedui che hanno superato l'età del turno massimo sono consentiti per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'*allegato B*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, gli interventi che favoriscono l'evoluzione strutturale in atto secondo le modalità dettate all'articolo 37.

2. L'utilizzazione che riporti il bosco ceduo ad una gestione ordinaria, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, che valuta la capacità rigenerativa per via agamica del bosco.

3. In caso di utilizzazione del bosco senza l'autorizzazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 e, nel caso in cui l'intervento non sia rispondente, in relazione alla situazione preesistente, alle prescrizioni selvicolturali di cui agli articoli 33, 34 e 35 anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 3.

4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

CAPO VI

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO E PER LE FUSTAIE DI ORIGINE AGAMICA

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 39.

(Definizioni)

1. Si considerano boschi di alto fusto o fustaie quei boschi provenienti da rinnovazione prevalentemente gamica, sia essa naturale o artificiale.

2. Si considerano fustaie di origine agamica i boschi cedui sottoposti a taglio di avviamento all'alto fusto. Le fustaie di origine agamica sono assimilate, ai fini del presente regolamento, ai boschi di alto fusto o fustaie.

Art. 40.

(Esecuzione degli interventi)

1. Nei boschi di alto fusto gli interventi selvicolturali e l'esbosco possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi di alto fusto, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco.

3. In caso di mancato adempimento di quanto indicato al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

SEZIONE II

NORME PER LE FUSTAIE COETANEE

Art. 41.

(Definizione)

1. Si intendono fustaie coetanee o coetaneiformi quei boschi costituiti da soggetti aventi la medesima classe di età o che comunque presentano struttura spaziale tendenzialmente monoplana.

Art. 42.

(Sfolli e diradamenti)

1. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, gli sfolli, ovvero gli interventi operati su boschi giovani e poco differenziati, di età inferiore a venti anni e comunque di altezza inferiore a dieci metri, tesi ad eliminare i soggetti danneggiati, malformati, deperienti e sovrannumerari mantenendo quasi il contatto fra le chiome delle piante rilasciate e che interessino comunque non oltre il cinquanta per cento delle piante presenti.

2. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, i diradamenti, ovvero i tagli intercalari di parte delle piante di una fustaia di età superiore a venti anni e comunque di altezza superiore a dieci metri, con lo scopo principale di aumentarne la stabilità e l'efficienza funzionale selezionando le piante migliori, senza che si verifichino interruzioni permanenti della copertura arborea secondo i seguenti limiti:

a) nei boschi di età inferiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro più di un metro e mezzo, ad eccezione di eventuali aperture della copertura ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, non superiore a duecento metri quadrati;

b) nei boschi di età superiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro più di tre metri, ad eccezione di eventuali aperture della copertura, quando non già esistenti, o allargamento di quelle preesistenti, ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, non superiore a quattrocento metri quadrati.

3. Gli interventi di cui alla lettera a) e b) del comma 2 sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

5. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 43.

(Trattamento a tagli successivi)

1. Le fustaie coetaneiformi sono trattate a tagli successivi uniformi o a gruppi.

2. Il trattamento a tagli successivi favorisce l'insediamento della rinnovazione naturale nei boschi esistenti, aventi età superiore al turno minimo di cui all'articolo 45, mediante due o più interventi, di cui il primo è il taglio di sementazione, eventualmente preceduto da un taglio di preparazione, e l'ultimo è il taglio di sgombero. Gli eventuali tagli effettuati fra i due estremi indicati sono i tagli secondari.

3. Il taglio di preparazione può essere eseguito su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, non prima di dieci anni precedenti l'età del turno minimo di cui all'articolo 45 e consiste in un intervento di diradamento eseguito per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2 ma avente intensità maggiore ed effettuato soprattutto con lo scopo di consentire l'ampliamento della chioma delle piante destinate a produrre seme. Con tale intervento non può essere asportato più del quindici per cento della massa in piedi presente al momento del taglio.

4. Il taglio di sementazione è un intervento di diradamento del bosco, avente carattere selettivo e di intensità tale da assicurare un'apertura adeguata della copertura arborea forestale al fine di consentire l'insediamento della rinnovazione naturale. L'intensità del taglio di sementazione non può superare i seguenti limiti:

a) per i boschi a prevalenza di cerro e roverella e per le pinete mediterranee il trenta per cento della massa in piedi presente, se è già stato eseguito il taglio di preparazione, ed il quaranta per cento della massa in piedi presente, se non è stato eseguito il taglio di preparazione;

b) per tutti gli altri boschi il venticinque per cento della massa in piedi presente, se è già stato eseguito il taglio di preparazione, ed il trenta per cento della massa in piedi presente, se non è stato eseguito il taglio di preparazione.

5. Il taglio di sementazione per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

6. I tagli secondari sono interventi di diradamento che possono essere eseguiti, su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, e sono finalizzati a favorire lo sviluppo del novellame e l'ulteriore insediamento dello stesso. La serie di questi tagli non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque anni dall'esecuzione del taglio di sementazione e l'intervallo di tempo

intercorrente tra gli stessi non può essere inferiore ad anni tre. Nel complesso la serie dei tagli secondari non può asportare più del quaranta per cento della massa presente a seguito del taglio di sementazione.

7. Il taglio di sgombero è l'intervento con il quale viene asportata tutta la massa residua del ciclo precedente. Questo non può essere effettuato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media pari a un metro e non oltre il raggiungimento, da parte del novellame, di un'altezza media pari a due metri. In assenza di rinnovazione, trascorsi almeno dieci anni, l'ente competente per territorio può consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale nel rispetto delle finalità del presente regolamento.

8. Il taglio di sgombero per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

9. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

10. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 6, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 44.

(Taglio a buche)

1. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

2. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto è consentito esclusivamente per superfici di taglio inferiori a duemila metri quadrati e può interessare tutta la componente arborea presente.

3. Le buche devono essere distribuite sull'intera superficie di intervento e comunque non devono interessare complessivamente oltre il venticinque per cento della superficie totale di intervento.

4. Nelle porzioni di bosco comprese fra le singole buche può essere effettuato il diradamento secondo quanto indicato all'articolo 42, comma 2.

5. Un successivo intervento che preveda l'aumento della densità delle buche o l'ampliamento di quelle già realizzate può essere effettuato solo quando la rinnovazione naturale insediatasi, a seguito del precedente intervento, abbia superato l'altezza media pari a un metro.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea.

7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

Art. 45.

(Turni minimi per le fustaie coetanee)

1. Si intende per turno il numero di anni che intercorre tra l'impianto o la rinnovazione del bosco e il successivo taglio di utilizzazione.

2. Per le fustaie coetanee i turni minimi sono i seguenti:

a) fustaie di abete bianco anni cento;

b) fustaie di faggio anni cento;

c) fustaie a prevalenza di cerro anni novanta;

d) fustaie di altre specie quercine anni cento;

e) fustaie di pino nero, di cedro, altre conifere del piano montano e di ontano napoletano anni sessanta;

f) fustaie di pini mediterranei e di cipressi anni ottanta;

g) fustaie di altre specie autoctone anni ottanta;

h) fustaie di altre specie non autoctone anni sessanta.

3. In caso di bosco misto e di tagli uniformi si osserva il turno della specie prevalente.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

SEZIONE III

NORME PER LE FUSTAIE DISETANEE

Art. 46.

(Definizione)

1. Si intendono fustaie disetanee quei boschi aventi una struttura spaziale stratificata e costituiti da alberi ripartiti, senza soluzione di continuità, in tutte le classi di età e di diametro, con una frequenza numerica nelle diverse classi diametriche avente andamento decrescente al crescere del diametro.

2. Si intendono fustaie disetanee per piede d'albero o per pedali i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per singole piante.

3. Si intendono fustaie disetanee per gruppi i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per piccoli gruppi coetanei.

Art. 47.

(Trattamento delle fustaie disetanee per piede d'albero)

1. Le fustaie disetanee per piede d'albero sono trattate a taglio saltuario.

2. Il trattamento a taglio saltuario consiste in tagli periodici, detti tagli di curazione, con i quali vengono utilizzate le piante appartenenti a tutte le classi diametriche, favorendo la varietà di composizione e l'insediamento della rinnovazione naturale.

3. Il trattamento a taglio saltuario per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Ad ogni taglio di curazione non può essere asportato più dell'incremento periodico relativo al periodo di curazione.

5. Il periodo di curazione, ovvero il numero di anni intercorrente fra un taglio ed il successivo, non può essere inferiore a dieci anni.

6. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 19.

7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

Art. 48.

(Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi)

1. Nelle fustaie disetanee per piccoli gruppi si applica ad ogni singolo gruppo coetaneo il trattamento a tagli successivi o a buche secondo le norme di cui agli articoli 43 e 44.

2. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

SEZIONE IV

NORME PER LE FUSTAIE IRREGOLARI

Art. 49.

(Definizione)

1. Si intende per fustaia irregolare il bosco che non sia decisamente né coetaneo, né disetaneo secondo le definizioni degli articoli 41 e 46 ed in cui può essere presente anche rinnovazione agamica.

Art. 50.

(Trattamento delle fustaie irregolari)

1. Nelle fustaie irregolari gli interventi selvicolturali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

2. Nelle fustaie irregolari la realizzazione degli interventi selvicolturali è subordinata alla preliminare individuazione e definizione del tipo di bosco per singoli gruppi omogenei nei quali si deve intervenire specificatamente secondo le norme di cui alle sezioni II e III in base alla tipologia strutturale riscontrata.

3. Fatta eccezione per le necessità dettate dall'esecuzione dei tagli successivi, sulla stessa superficie non è consentito intervenire con un intervallo di tempo inferiore ad anni dieci.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

SEZIONE V

NORME PER I CASTAGNETI DA FRUTTO

Art. 51.

(Castagneti da frutto)

1. Sono definiti castagneti da frutto le aree in cui siano presenti almeno otto piante di castagno da frutto ogni duemila metri quadrati di superficie.

2. La trasformazione dei boschi cedui di castagno in castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'*allegato L*, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

3. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento senza comunicazione di intervento le seguenti operazioni colturali:

a) la capitozzatura delle piante per ringiovanire la chioma o per la preparazione all'innesto;

b) l'esecuzione di innesti;

c) le potature eseguite secondo quanto indicato dall'articolo 12, comma 3;

d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;

e) la formazione ed il ripristino di ripiani, se di altezza inferiore a mezzo metro;

f) la ripulitura della superficie occupata dal castagneto.

4. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio:

a) la formazione ed il ripristino di ripiani di altezza superiore a mezzo metro;

b) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive;

c) il taglio delle piante arboree la cui chioma è distante meno di due metri dalla chioma dei castagni da frutto.

5. Nei castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, gli interventi di seguito elencati devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'*allegato L*, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52:

a) la distruzione delle ceppaie delle piante da sostituire. L'autorizzazione è concessa purché vengano subito colmate le buche risultanti e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante sostitutive;

b) la conversione dei castagneti da frutto in boschi cedui di castagno. L'autorizzazione è concessa esclusivamente nei casi di evidenti problemi fitosanitari.

6. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettere a), c), d), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

7. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 4, lettere b) e c), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

8. Nel caso di interventi difformi a quanto indicato al comma 3, lettera e), e al comma 4, lettera a), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

9. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettera f), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) -punto 2) - della l.r. 28/2001.

10. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli

organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 52.

11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

CAPO VII

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 52.

(Procedimenti amministrativi)

1. I PGF e i PFC necessitano anche di autorizzazione ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio se contengono criteri selvicolturali d'intervento non previsti o difformi dal presente regolamento.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. Fatto salvo quanto indicato al comma 4, le autorizzazioni previste dal presente titolo sono rilasciate dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 28/2001. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni previste per il PPT, il PGF e il PFC sono rilasciate dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi per i boschi di alto fusto ed entro due stagioni silvane per i boschi cedui, dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell'autorizzazione, salvo proroga concessa dall'ente competente per territorio per un massimo di dodici mesi o una stagione silvana. Trascorsi inutilmente tali periodi le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

6. L'ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni e delle autorizzazioni rilasciate, anche con silenzio assenso, agli organi di vigilanza competenti per territorio.

TITOLO III

NORME PER I TERRENI AGRARI E I TERRENI SALDI

Art. 53.

(Definizioni)

1. Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Si intende per terreno agrario coltivato la superficie che rientra nelle rotazioni colturali di piante erbacee o quelle con colture legnose agrarie.

3. Si intende per terreno saldo quel terreno che da almeno dieci anni non sia sottoposto a ordinarie lavorazioni del terreno ai fini agricoli, e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva, o arborea, che presenta valori di estensione e copertura inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto di cui al comma 4, e di bosco, di cui all'articolo 5 della l.r. 28/2001.

4. Per arbusteti si intendono le superfici con copertura arborea inferiore al venti per cento e con almeno il venti per cento di superficie coperta da specie arbustive, ovvero da specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra mezzo metro e cinque metri e spesso prive di un fusto o una chioma identificabile.

5. Si definisce arbusto la pianta legnosa perenne policornica, con ramificazione che prevale sui fusti e che presenta un'altezza inferiore a cinque metri.

Art. 54.

(Lavorazione del terreno agrario)

1. Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari, come definiti all'articolo 53, sono consentite.

2. Il proprietario o possessore dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione idraulica.

3. Nei casi in cui la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza e della eccessiva pendenza del terreno, possa provocare denudazioni, perdita di stabilità o turbare il regime delle acque, l'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, intima la sospensione degli interventi e stabilisce le prescrizioni di intervento per il terreno in oggetto.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, l.r. 28/2001.

Art. 55.

(Modalità di trasformazione dei terreni saldi)

1. La rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi deve essere sottoposta all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 57.

2. La richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, deve essere corredata da:

a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalità di lavoro ed indichi in particolare le opere di sistemazione idraulico-agraria, la profondità massima delle lavorazioni, le eventuali opere d'arte ed accorgimenti tecnici necessari per evitare frane e erosioni;

b) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

c) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento.

3. Per i lavori eseguiti senza l'autorizzazione o in difformità a quanto in essa indicato si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 56.

(Taglio ed estirpazione degli arbusteti)

1. Sono sottoposte alle prescrizioni del presente articolo le formazioni arbustive come definite all'articolo 53, comma 3.

2. È consentito il taglio degli arbusteti ai fini dell'attività agro-silvo-pastorale, salvo quanto stabilito all'articolo 14, comma 5, della l.r. 28/2001.

3. L'estirpazione degli arbusteti, radicati sui terreni aventi pendenza superiore all'ottanta per cento e su quelli posti sopra il limite altitudinale della vegetazione arborea, è consentita solo nell'ambito dei progetti di rimboschimento quando effettuata a buche, a piazzole o a gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

4. Per l'estirpazione degli arbusteti ai fini dell'attività agro-silvo-pastorale, su terreni con pendenza inferiore all'ottanta per cento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'*allegato G* all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 55, specificando la zona e la motivazione dell'intervento, e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 14, comma 4, della l.r. 28/2001.

5. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 3 si applicano le sanzioni previste all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

6. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, commi 9, lettera a) - punto 2), e 11 della l.r. 28/2001.

Art. 57.

(Procedimenti amministrativi)

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente titolo, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei commi precedenti.

3. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento dovrà provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

TITOLO IV**NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO**

Art. 58.

(Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso)

1. I movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso devono essere sottopo-

sti all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1 le operazioni e gli interventi di piccola entità come specificati all'articolo 64.

3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalità di lavoro e dei movimenti di terra ed indichi le eventuali opere ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare frane ed erosioni, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 59.

(Movimenti franosi)

1. Nelle aree investite da movimenti franosi superficiali o profondi sono consentite solo le opere e i lavori volti alla stabilizzazione dell'area, a migliorare l'assetto idrogeologico ed il risanamento idraulico.

2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere e i relativi movimenti di terra e le opere di consolidamento previste;

b) relazione geologica che contenga le verifiche di cui al DM 11 marzo 1988 del Ministero dei lavori pubblici e definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) rilievo plano-altimetrico in scala adeguata esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle dell'area in frana con localizzazione dell'area in dissesto e delle opere previste;

d) sezioni e profilo del dissesto;

e) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

f) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 60.

(Acque superficiali e sotterranee)

1. La realizzazione di invasi collinari o laghetti, l'intercettazione o comunque la modifica del percorso naturale di un corso d'acqua, l'apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di opere di presa per la captazione di sorgenti, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Per gli interventi che prevedono deviazioni di corsi d'acqua, realizzazione di pozzi e sorgenti fanno parte del progetto:

a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell'intervento;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione della superficie di intervento.

4. Per la realizzazione di invasi artificiali completamente in scavo nonché per gli sbarramenti di altezza non superiore a tre metri che determinino invasi non superiori a cinquecento metri cubi, fanno parte del progetto:

a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell'intervento;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione della superficie di ingombro dell'invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non inferiore a 1:200.

5. Per la realizzazione di invasi artificiali con sbarramenti di ritenuta che determinino bacini di accumulo superiori a cinquecento metri cubi fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell'intervento;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento e contenga il rilevamento geologico e geomorfologico

in scala non inferiore a 1:10.000 del bacino di alimentazione dell'invaso, in aree pianeggianti è sufficiente presentare sezioni geologiche rappresentative della stratigrafia locale; risultati delle indagini e delle prove eseguite; elementi oggettivi raccolti sull'idoneità della sede dello sbarramento sulla tenuta dell'invaso, e sulla stabilità dei pendii e dello scavo; calcoli idrologici utilizzati per la definizione della portata di massima piena prevedibile; verifica di stabilità a serbatoio pieno, vuoto e a rapido svuotamento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione della superficie di ingombro dell'invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) piano quotato a scala 1:500;

g) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non inferiore a 1:200.

6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 61.

(Cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali)

1. La realizzazione di attività edilizie ed infrastrutturali che comportano movimenti di terreno con cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere, i relativi movimenti terra, le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento e che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri oltre l'area interessata sia a monte che a valle.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 62.

(Apertura ed esercizio di cave e miniere)

1. Per i procedimenti amministrativi, i controlli e le sanzioni in materia di apertura e esercizio di cave e miniere si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione gli enti competenti per territorio si esprimono in merito al progetto di riambientamento, al relativo piano di manutenzione delle piantagioni realizzate e all'intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 28/2001.

Art. 63.

(Discariche controllate)

1. La realizzazione di discariche controllate deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva tipo e quantitativo massimo di rifiuti, le opere e gli interventi necessari per la sistemazione e la preparazione del terreno, modalità e cautele da osservare per l'esercizio della discarica, e indichi la durata massima dell'esercizio della discarica, modalità di ricopertura della discarica esaurita, possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura, intervallo di tempo minimo che deve intercorrere per il riutilizzo dell'area;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica sia in fase di esercizio che a recupero completato;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) rilievo plano-altimetrico allo stato attuale con esatta ubicazione della discarica, preventivamente picchettata a terra, e piani quotati che rappresentino la morfologia a fine esercizio e allo stato riambientato con localizzazione delle opere, sezioni che evidenzino l'andamento del terreno delle varie fasi.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 64.

(Operazioni ed interventi di piccola entità)

1. È consentita la realizzazione di operazioni di piccola entità che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione.

2. Sono considerate operazioni di piccola entità:

a) modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi;

b) impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi;

c) posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di barriere stradali;

d) messa a dimora di piante.

3. Per la realizzazione di interventi di piccola entità che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

4. Sono considerati interventi di piccola entità:

a) interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati;

b) modeste opere edilizie quali: cordoli, recinzioni che comportano muri di sostegno, pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate, pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazione del suolo, piccole tettoie con opere fondali superficiali;

c) impianti a rete interni al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata, compresi pozzetti che comportino scavi di profondità non superiore a 0,5 metri, purché non ricadenti in bosco;

d) opere di sistemazione idraulica-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica atte al rinverdimento che non comportano scavi di profondità superiore a 0,5 metri;

e) livellamento dei terreni soggetti a periodica lavorazione, purché interessi uno spessore massimo di cinquanta centimetri, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque;

f) chiusura di falle o fratture negli argini;

g) reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini zootecnici con una profondità massima di 0,5 metri;

h) impianti di irrigazione realizzati su terreni agricoli aventi pendenza media non superiore al quindici per cento;

i) messa in sicurezza di versanti instabili con la posa in opera di reti paramassi per pubblica incolumità comprensiva del taglio della vegetazione presente ed il disaggio di massi e pietre.

5. Nel caso di interventi eseguiti, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, in difformità alla comunicazione o senza la prescritta comunicazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

6. Per gli interventi che superano i limiti di cui al comma 2, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 3, viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

Art. 65.

(Procedimenti amministrativi)

1. Gli interventi previsti al presente titolo sono sottoposti anche alle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

2. La comunicazione di intervento prevista all'articolo 64 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie.

3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 58, comma 1, 59, comma 2, e 60, comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 61, comma 1 e 63, comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi.

5. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

6. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Tale durata può essere ridotta qualora l'ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

7. Fanno eccezione al comma 6 le autorizzazioni per la realizzazione di opere complesse; la durata dell'autorizzazione è relativa a tutto il periodo che si prevede sia necessario all'esecuzione dei lavori e che deve essere specificato nel progetto.

8. Per le autorizzazioni previste al comma 7 l'ente competente per territorio si riserva la possibilità, su segnalazione degli organi di vigilanza, di impartire prescrizioni aggiuntive causate da fattori non prevedibili in fase autorizzativa.

TITOLO V

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Art. 66.

(Modalità di pascolo)

1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti.

2. Le norme del presente titolo si riferiscono all'esercizio del pascolo sia nei pascoli che negli arbusteti.

3. Il pascolo dei bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all'ottanta per cento.

4. Le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle provenienti da animali adulti bovini ed equini devono essere rotte e distribuite, per quanto possibile, a fine pascolamento sulla superficie pascoliva.

5. Il pascolo vagante, cioè senza custode, è consentito solo sui terreni liberi al pascolo posseduti dal propieta-

rio o affidatario degli animali pascolanti, purché le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti degli animali a mezzo di apposite chiudende.

6. L'ente competente per territorio, in relazione all'andamento stagionale può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.

7. L'esercizio del pascolo è consentito solo ad animali di aziende di allevamento registrate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni.

8. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente.

9. A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve realizzare o mantenere tutte le opere necessarie alla buona regimazione delle acque superficiali e, per quanto possibile, provvedere allo sfalcio dell'erba rimasta.

10. L'ente competente per territorio può imporre nei pascoli di estensione superiore ai cinquanta ettari, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

11. Per i mancati adempimenti previsti dai commi precedenti vengono applicate le seguenti sanzioni previste dall'articolo 48 della l.r. 28/2001:

a) relativamente ai commi 3, 5, 6, 7 e 10 la sanzione amministrativa di cui al comma 9, lettera b);

b) relativamente al comma 9 la sanzione amministrativa di cui al comma 12.

Art. 67.

(Pascoli di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive)

1. L'esercizio del pascolo su terreni di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive è esercitato sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel PGF di cui all'articolo 7.

2. In assenza delle indicazioni e prescrizioni di cui al comma 1 l'ente competente per territorio può prescrivere il sistema di pascolamento da adottare e determinare il carico massimo di bestiame.

3. Per il mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 9, lettera b) della l.r. 28/2001.

Art. 68.

(Pascoli deteriorati)

1. Nel caso che sul pascolo si constatassero fenomeni di erosione, smottamento e di grave danneggiamento della cotica l'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, può imporre forme limitative o la sospensione dell'esercizio del pascolo.

2. Per i mancati adempimenti previsti dal comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 9, lettera b) della l.r. 28/2001.

Art. 69.

(Miglioramento dei pascoli)

1. I lavori di miglioramento, quali spietramento superficiale e successivo conguaglio del terreno, concimazio-

ne, suddivisione in comparti possono essere eseguiti su iniziativa dei proprietari o possessori.

2. Gli interventi che comportano rottura del cotico o lavorazioni andanti quali scasso o dissodamenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con le procedure amministrative previste all'articolo 70.

3. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per la realizzazione dei lavori senza l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 70.

(Procedimenti amministrativi)

1. I procedimenti autorizzativi previsti all'articolo 69 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni devono essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei commi precedenti.

3. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

TITOLO VI

NORME PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER GLI IMBOSCHIMENTI, PER I RIMBOSCHIMENTI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE

Art. 71.

(Norme per l'arboricoltura da legno)

1. Per motivi di ordine idrogeologico gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento.

2. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55.

3. Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di apposito piano colturale, in conformità allo schema di cui all'allegato M.

4. Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 74.

5. Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite senza ulteriori adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 7.

6. Il piano colturale, presentato all'ente competente per territorio, deve essere rispettato integralmente in ogni sua parte.

7. A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale può essere effettuato il taglio di

utilizzo finale, che costituisce il termine del ciclo colturale, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 74.

8. Gli impianti arborei esistenti e realizzati su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento, sono individuati come impianti di arboricoltura da legno a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente per territorio previa presentazione da parte del proprietario o possessore del piano colturale di cui al comma 3.

9. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 gli impianti di arboricoltura da legno realizzati nell'ambito dell'attuazione di misure comunitarie o statali purché nelle relative norme di attuazione sia obbligatoria la presentazione di un piano colturale conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.

10. Gli impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione legnosa ed effettuati su terreni aventi pendenza media superiore al quaranta per cento, sono considerati bosco e, pertanto, assoggettati alle norme ed ai vincoli del bosco.

11. Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni con pendenza media superiore al venticinque per cento è vietato, alla fine del ciclo colturale lo sradicamento delle ceppaie.

12. È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al piano colturale previa comunicazione all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 74.

13. Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001, negli impianti di arboricoltura da legno non possono essere impiantate specie diverse da quelle riportate nell'allegato W.

14. Per il mancato rispetto del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

15. Per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a quanto indicato nel piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

16. Per l'esecuzione di interventi in assenza del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 9, lettera a), e 11 della l.r. 28/2001.

17. Per ogni ceppaia sradicata in violazione al comma 11 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

18. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 13 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.

19. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 74.

20. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 72.

(Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti)

1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che non sono stati mai coperti dal

bosco, quali cave e discariche, o che non lo sono stati a memoria d'uomo.

2. Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che a memoria d'uomo sono stati coperti dal bosco.

3. Le lavorazioni del terreno per l'impianto di nuovi boschi su terreni con pendenza fino al quaranta per cento deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55, salvo nel caso in cui siano effettuate con le modalità indicate al comma 4.

4. Sui terreni con pendenza superiore al quaranta per cento la lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi deve essere eseguita a buche, a piazzette o in alternativa a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

5. Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, indipendentemente dalla superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 74.

6. Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001 negli imboschimenti e rimboschimenti devono essere impiantate le specie arboree di cui all'*allegato W*.

7. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 5 gli impianti realizzati nell'ambito dell'attuazione di misure comunitarie o statali.

8. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

9. Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

10. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 6 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.

11. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 74.

12. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 73.

(Impianto e commercializzazione degli «alberi di Natale»)

1. I terreni destinati alla produzione di «alberi di Natale» non sono considerati bosco.

2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di «alberi di Natale» e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 74.

3. Le piante ed i cimali destinati al commercio degli «alberi di Natale» devono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio, qualora gli alberi non siano già muniti individualmente di cartellino numerato rilasciato da altro soggetto abilitato, previa istanza presen-

tata dall'interessato allo scopo di accertarne la provenienza da espianti, tagli, diradamenti o sfolli legittimi.

4. Non è consentito l'utilizzo di «alberi di Natale» per la moltiplicazione e per il rimboschimento.

5. Per ogni «albero di Natale» non munito di speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio, in violazione al comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 48, comma 13 della l.r. 28/2001.

6. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

7. Per il mancato rispetto del comma 4 si applica la sanzione di cui all'articolo 48, comma 22 della l.r. 28/2001.

8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 74.

9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 74.

(Procedimenti amministrativi)

1. Le comunicazioni previste agli articoli 71, commi 4 e 7, e 72, comma 5 devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. La comunicazione di intervento prevista all'articolo 73, comma 2 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie, specie utilizzate, tecniche di preparazione del terreno, di impianto e di coltivazione, anno entro il quale si prevede di procedere all'espianto.

3. I permessi o contrassegni di cui all'articolo 73, comma 3 sono rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta.

4. L'ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni agli organi di vigilanza competenti per territorio.

TITOLO VII

VIABILITÀ RURALE E FORESTALE

Art. 75.

(Definizioni)

1. Si definisce strada rurale o forestale un tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato, percorribile da autocarri o da autovetture, senza particolari difficoltà, in ogni stagione.

2. Si definisce pista forestale principale un tracciato a fondo naturale reso percorribile per trattori agricoli ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco.

3. Si definisce pista forestale secondaria un tracciato temporaneo di servizio alla superficie boscata oggetto di intervento, utilizzabile per il solo esbosco nelle zone carenti di viabilità forestale principale.

4. Si definisce sentiero o mulattiera un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

Art. 76.

(Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali)

1. Qualsiasi intervento eseguito sulla viabilità rurale o forestale in connessione o a servizio di lavori di utilizzazione forestale deve essere descritto ed indicato nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione di intervento secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

Art. 77.

(Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti)

1. Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti la serie di interventi che per consentire la percorribilità prevista non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato.

2. La manutenzione ordinaria può prevedere il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se preesistente, la rimozione di eventuali smottamenti o crolli che ostruiscono la sede viaria impedendone la normale percorribilità, il ripristino dei rilevati danneggiati e la costruzione di eventuali opere di presidio, il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.

3. Per la manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento, anche con valenza pluriennale, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 83, che deve contenere specifiche inerenti alle caratteristiche dell'intervento che si intende realizzare, sua ubicazione e sviluppo planimetrico.

4. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'articolo 74.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 78.

(Manutenzione straordinaria di strade esistenti)

1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono modificare:

- a) la larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di 3,5 metri comprese eventuali cunette e banchine;
- b) le scarpate di monte e di valle;
- c) la pendenza longitudinale.

2. Il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con bitume, asfalto o calcestruzzo è considerato un intervento di manutenzione straordinaria.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria di strade esistenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 83.

4. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una strada esistente definita dal comma 1:

a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;

b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;

c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.

6. In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, la nuova pendenza non può essere diversa da quanto previsto nell'articolo 81, comma 4, lettera d).

7. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 79.

(Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti)

1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta limitata, a causa di invasione del tracciato da parte della vegetazione, crolli, smottamenti o erosione localizzata e deve essere ripristinata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e, oltre a prevedere il taglio della vegetazione che ha invaso il tracciato, possono modificare:

a) la larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine;

b) le scarpate di monte fino ad un'altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a 50 metri continui;

c) le scarpate di valle;

d) la pendenza longitudinale.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria di piste principali esistenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 83.

3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una pista esistente definita dal comma 1:

a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;

b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;

c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.

5. In caso di aumento di pendenza longitudinale della pista, la nuova pendenza non può essere diversa da quanto previsto nell'articolo 82, comma 4, lettera c).

6. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 80.

(Uso e manutenzione delle piste secondarie)

1. La circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve essere limitata alle fasi di esbosco.

2. L'uso delle piste secondarie è consentito solo se effettuato senza movimenti di terra.

3. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001, con riferimento ai tracciati percorsi nel caso di violazione del comma 1.

Art. 81.

(Costruzione di una nuova strada rurale o forestale)

1. La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 83.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova strada rurale o forestale:

a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

b) relazione geologica;

c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;

d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;

f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;

g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;

h) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;

i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.

4. Le nuove strade forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

a) carreggiata unica con larghezza massima di 3,5 metri, comprese eventuali cunetta e banchina;

b) eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;

c) pendenza longitudinale media non superiore all'otto per cento;

d) pendenza longitudinale massima dodici per cento; solo per tratti non superiori a centocinquanta metri

continui è possibile aumentare la pendenza fino a sedici per cento;

e) eventuale pendenza laterale verso valle del piano rotabile compresa tra due per cento e tre per cento;

f) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;

g) sistemazione e consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 82.

(Costruzione di una nuova pista forestale principale)

1. La costruzione di una nuova pista forestale principale deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 83.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista forestale principale:

a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

b) relazione geologica;

c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;

d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;

f) sezioni trasversali (scavo e riporto) in scala 1:100;

g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;

h) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;

i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.

4. Le nuove piste forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

a) carreggiata unica con larghezza massima di tre metri comprese eventuali cunette e banchina;

b) piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;

c) pendenza longitudinale massima quindici per cento; solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino al trenta per cento;

d) scarpate di monte, stabilizzate come alla lettera f, di altezza massima di un metro solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui; è possibile aumentare l'altezza fino a 1,5 metri;

e) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;

f) sistemazione ed il consolidamento delle scarpate

di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti;

g) distanza minima da altre piste o strade di cento metri misurata lungo la linea di massima pendenza.

5. Se la pista si innesta su strade in cui è consentita la libera circolazione, nel punto di inserzione deve essere apposta apposita tabella indicante il divieto di transito ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 28/2001.

6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 83.

(Procedimenti amministrativi)

1. Gli interventi previsti agli articoli 78, comma 1, lettera c) e comma 2, 79, comma 1, lettera d), 81 e 82 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 78, comma 3 e 79, comma 2 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 81, comma 1 e 82, comma 2 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi.

5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

6. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

TITOLO VIII

NORME PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE

Art. 84.

(Nuove infrastrutture a rete)

1. La realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 87.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva con precisione il tipo di impianto a rete da realizzare, i lavori da svolgere, i relativi movimenti terra, le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta, gli interventi di manutenzione previsti;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento e che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri oltre l'area interessata sia a monte che a valle.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 85.

(Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti)

1. Si considerano aree di pertinenza degli elettrodotti aerei:

a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentati di nove metri per lato;

b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di sei metri per lato;

c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.

2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad autorizzazione, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 87:

a) nel caso di elettrodotti ad altissima, alta e media tensione, il taglio degli arbusti e del bosco ceduo, senza l'obbligo del rilascio di matricine, che abbia raggiunto l'età del turno minimo di cui all'articolo 26 e comunque il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi, anche in deroga all'età del turno minimo di cui all'articolo 26;

b) nel caso di linee a cavo isolato, la potatura delle chime che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso, il taglio delle piante poste nell'area di pertinenza della linea stessa,

quando l'interferenza della chioma non sia risolvibile tramite potatura o nel caso di piante inclinate o instabili;

c) realizzazione, uso e manutenzione di piste di servizio senza movimento di terra, necessarie all'attività ispettiva o di manutenzione dell'elettrodotto;

d) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a bassa tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a cinque metri;

e) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a media tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a sette metri;

f) sostituzione dei sostegni in elettrodotti ad alta tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a venti metri.

3. Per l'esecuzione di interventi in difformità alla comunicazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

4. Nel caso di esecuzione di interventi senza la preventiva comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

Art. 86.

(Manutenzione delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree)

1. Si considera area di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dell'infrastruttura, aumentata di due metri per lato.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi e il taglio delle piante poste nell'area di pertinenza e di quelle inclinate o instabili che possono danneggiare l'infrastruttura.

Art. 87.

(Procedimenti amministrativi)

1. Gli interventi previsti all'articolo 84 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. I procedimenti amministrativi, previsti all'articolo 84 comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 28/2001.

4. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell'autorizzazione. Tale durata può essere ridotta qualora l'ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

5. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

TITOLO IX

NORME PER I PROGETTI SPECIALI

Art. 88.

(Progetti speciali)

1. Si intende per progetto speciale il progetto che prevede modalità e tecniche di intervento diverse da quelle stabilite al titolo II del presente regolamento, fermi restando i divieti di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2001.

2. I progetti speciali di cui al comma 1 dovranno essere redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione e corredati di tutti gli elementi progettuali previsti dal regolamento in relazione al tipo di intervento e devono dettagliatamente giustificare la motivazione per la quale è necessario intervenire con modalità diverse da quelle stabilite dal regolamento.

3. L'esecuzione degli interventi previsti in un progetto speciale è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione a fini ambientali ed all'autorizzazione dell'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni per rilasciare o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.

Art. 89.

(Progetti di ricerca)

1. Sono consentiti, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio, tutti gli interventi previsti in attività sperimentali e di ricerca se condotte da Istituti ed enti di ricerca riconosciuti ed eseguiti sulla base di progetti di ricerca autorizzati dallo Stato, dalla regione o dall'ente competente per territorio.

TITOLO X

ATTIVITÀ VIVAISTICA FORESTALE

Art. 90.

(Elenco specie sottoposte a certificazione)

1. L'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 della l.r. 28/2001, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è riportato nell'allegato N.

Art. 91.

(Composizione commissione tecnico-consulativa)

1. La Commissione regionale tecnico-consulativa sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di cui all'articolo 35 della l.r. 28/2001, è composta da:

a) il dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione Umbria, con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un rappresentante dell'osservatorio regionale per le malattie delle piante;

c) due tecnici nominati dalla Giunta regionale, scelti fra agronomi-forestali o periti agrari dipendenti dell'amministrazione regionale;

d) un rappresentante dell'azienda vivaistica regionale;

e) un rappresentante dell'UNCEM;

f) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.

2. La commissione tecnico-consultiva è convocata dal Presidente.

3. I membri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 92.

(Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico)

1. Nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 36, comma 2, della l.r. 28/2001 devono essere annotate, cronologicamente e analiticamente, l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della l.r. 28/2001.

2. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto secondo i modelli riportati in *allegato O*, con pagine progressivamente numerate.

3. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, purché rimanga traccia dei movimenti nella memoria elettronica, i dati siano aggiornati giornalmente e sia prodotta una stampa delle pagine variate almeno una volta al mese.

4. Per ciascun chilogrammo di seme, certificato e annotato nell'apposito registro di carico e scarico, non potranno essere certificate piantine in numero superiore ai valori riportati nell'*allegato P*.

5. Il numero di partita riportato nell'apposita colonna del registro dovrà indicare univocamente la specie, la provenienza, l'età, le caratteristiche del materiale di moltiplicazione a cui si riferisce, nonché il riferimento all'eventuale certificato relativo alla micorrizzazione. Il numero di partita è attribuito in modo cronologicamente progressivo indipendentemente dalla specie o in alternativa attribuendo un numero composto di cui la prima parte indica la specie e la seconda il progressivo di partita di quella specie, per come esemplificato nell'*allegato O*.

Art. 93.

(Modalità per la redazione del certificato di provenienza e identità clonale)

1. Il certificato di provenienza o di identità clonale previsto dall'articolo 37 della l.r. 28/2001 è rilasciato dall'ente competente per territorio.

2. I modelli di certificato di provenienza o certificato di identità clonale sono riportati nell'*allegato Q* e differiscono a seconda che si tratti di materiale proveniente da fonti di semi o boschi (*mod. A*), arboreti da seme o genitori (*mod. B*), cloni o miscugli di cloni (*mod. C*).

3. Al momento della vendita del materiale forestale di moltiplicazione ad altra azienda vivaistica autorizzata alla commercializzazione, è fornita all'azienda acquirente copia autenticata del certificato di provenienza e riportante l'indicazione del numero di unità di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce e gli estremi del documento fiscale relativo allo stesso materiale.

4. La copia autenticata di cui al comma 3 può essere fornita anche ad altro soggetto acquirente su richiesta dello stesso.

5. Può essere richiesta la certificazione anche per materiale di moltiplicazione appartenente a specie non indicate nell'*allegato N*, qualora la loro certificazione sia richiesta per l'utilizzo di tale materiale in altri Stati o in altre regioni.

Art. 94.

(Modalità per la compilazione del cartellino identificativo)

1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 della l.r. 28/2001 non può essere venduto, trasportato o comunque ceduto se non in partite omogenee, munite di un cartellino che identifichi il nome e la sede legale del produttore e/o venditore, la specie o il clone di appartenenza, la località di origine e provenienza, gli estremi del certificato di provenienza o di identità clonale di cui al precedente articolo, il riferimento al proprio registro di carico e scarico, il quantitativo di unità di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce, la categoria di classificazione (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato), l'età e il tipo di postime o talea o semenzale (nel caso di unità seminali indicare l'anno di maturazione). Il cartellino dovrà inoltre indicare, l'eventuale riferimento al certificato relativo alla micorrizzazione, se trattasi di materiale geneticamente modificato e se il materiale è stato propagato per via vegetativa. Il modello di cartellino identificativo è riportato nell'*allegato R*.

2. I semi possono essere commercializzati esclusivamente in imballaggi chiusi con dispositivi tali da diventare inservibili una volta aperti.

Art. 95.

(Adempimenti per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione del materiale di moltiplicazione)

1. Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di moltiplicazione devono essere tenuti in lotti separati secondo:

a) la specie e, se necessario, la sottospecie, varietà e il clone;

b) la categoria (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato);

c) l'origine;

d) il materiale di base utilizzato;

e) l'anno di maturazione dei semi;

f) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi;

g) l'eventuale specie simbionte per le piante micorrizzate.

2. Il materiale forestale di moltiplicazione delle specie indicate all'*allegato N* può essere commercializzato solamente se conforme ai pertinenti requisiti di cui all'*allegato VII* della direttiva 1999/105/CE.

Art. 96.

(Raccolta dei semi forestali)

1. La raccolta dei semi forestali e di altro materiale

di moltiplicazione nei boschi, negli arboreti e nelle piante iscritti al libro nazionale dei boschi da seme (L.N.B.S.) ed al libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme (Libro regionale) deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione e previa comunicazione all'ente competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 28/2001, da presentare almeno quindici giorni prima.

2. Ai fini di garantire la certificazione del seme, la raccolta dei semi forestali nei boschi, negli arboreti e nelle piante non iscritti nei libri di cui al comma 1, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio, che ha tempo sessanta giorni per completare il procedimento, esaminati i requisiti del bosco con riferimento a quanto indicato ai punti 3), 4), 7), 10) dell'*allegato III* della direttiva 1999/105/CE.

3. L'asportazione dal bosco del materiale di moltiplicazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rilascio da parte degli organi di vigilanza di apposita bolletta di accompagnamento che indichi il numero e il peso dei colli, il tipo di prodotto asportato (frutti, semi, strobili), il comune, la località di provenienza e la data.

4. L'ente competente per territorio provvede ad inviare al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana - Regione Umbria - copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 si applicano esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 33, comma 2, della l.r. 28/2001.

Art. 97.

(Iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme)

1. La predisposizione e tenuta del libro regionale di cui all'articolo 38 della l.r. 28/2001 è a cura della Giunta regionale su indicazioni fornite dalla Commissione regionale tecnico-scientifica.

2. Il libro regionale dovrà essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della Giunta regionale.

3. Nel libro regionale dovranno essere altresì riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l'utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dai boschi, dagli arboreti e dalle piante iscritte nel libro stesso.

4. L'iscrizione di boschi e arboreti nel libro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli *allegati III, IV e V* della direttiva 1999/105/CE rispettivamente per il materiale selezionato, qualificato e controllato e al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.

5. L'iscrizione di piante nel libro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale ai requisiti di cui ai punti 4), 7), 9) e 10) di cui all'*allegato III* della direttiva 1999/105/CE.

Art. 98.

(Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale)

1. Al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione di seme, all'atto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco, dell'arboreto o della pianta da seme.

2. Il disciplinare di gestione dovrà essere redatto in conformità alle indicazioni riportate nell'*allegato S* e a quelle espresse dalla commissione tecnico-consulativa.

3. Su richiesta del titolare, gli interventi colturali previsti dal disciplinare di gestione possono essere eseguiti dalla comunità montana competente per territorio, nell'ambito dei programmi degli interventi di cui all'articolo 29 della l.r. 28/2001.

Art. 99.

(Iscrizione e cancellazione dei cloni)

1. La predisposizione del registro regionale di cui all'articolo 38, comma 2, della l.r. 28/2001 è a cura della Giunta regionale su indicazioni fornite dalla Commissione regionale tecnico-scientifica. Il registro regionale può essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della Giunta regionale.

2. L'utilizzo dei cloni iscritti nel registro regionale è possibile esclusivamente per la realizzazione di filari e di impianti per l'arboricoltura da legno e per la tartuficoltura; l'utilizzo dei cloni in imboschimenti e rimboschimenti è subordinato all'autorizzazione dell'ente competente per territorio previo parere della Commissione tecnico-consulativa.

3. Nel registro regionale dovranno essere altresì riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l'utilizzo dei diversi cloni e le caratteristiche principali dei cloni stessi.

4. L'iscrizione di cloni forestali nel registro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli *allegati IV e V* della direttiva 1999/105/CE rispettivamente per il materiale qualificato e controllato e al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.

5. L'utilizzo di cloni forestali non iscritti nel registro regionale è permesso esclusivamente per scopi sperimentali e scientifici per la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno nell'ambito di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 89 e previo parere della Commissione tecnico-scientifica.

Art. 100.

(Norme per le attività di vigilanza e controllo)

1. Il Corpo forestale dello Stato, previa stipula di apposito accordo, provvede ad effettuare con cadenza minima semestrale controlli presso i vivai e le aziende autorizzate al fine di verificare il corretto adempimento alle norme stabilite dal presente titolo.

2. Per le violazioni al presente titolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 22, della l.r. 28/2001.

TITOLO XI DITTE BOSCHIVE ED OPERATORI FORESTALI

Art. 101.

(Tenuta dell'elenco delle ditte boschive)

1. Ai fini della prima costituzione degli elenchi delle ditte boschive di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2001, il Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana provvede ad inviare a ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi

sede nei rispettivi territori, già iscritte nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Unitamente agli elenchi viene trasmessa anche la documentazione contenuta nei rispettivi fascicoli.

2. L'elenco contiene:

- a) la ragione sociale o il nominativo della ditta;
- b) il comune in cui è localizzata la sede;
- c) l'indirizzo;
- d) partita IVA e/o codice fiscale;
- e) il numero del tesserino;
- f) la data di scadenza del tesserino;
- g) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;
- h) il punteggio ai sensi dell'articolo 103.

3. L'elenco è suddiviso in tre fasce secondo quanto indicato all'articolo 103, oltre ad una fascia provvisoria equiparata alla fascia A, nella quale sono inserite temporaneamente le ditte in possesso di tesserino rilasciato ai sensi della l.r. 32/1981 e della deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002. Tali ditte rimangono inserite nella fascia provvisoria fino all'avvenuto rinnovo del tesserino secondo quanto indicato all'articolo 102.

4. Gli enti competenti per territorio sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle ditte boschive iscritte e la relativa data di scadenza del tesserino per la costituzione di un'apposita banca dati.

Art. 102.

(Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca)

1. Le ditte già iscritte all'elenco regionale previsto dall'articolo 6 della l.r. 32/1981 sono iscritte d'ufficio negli elenchi nell'ambito della fascia provvisoria di cui all'articolo 101, comma 3.

2. Per la prima iscrizione all'elenco, gli interessati devono presentare all'ente competente per territorio specifica richiesta dichiarando:

- a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A., da cui risulti che la ditta svolge l'attività di «taglia boschi» o equipollente;
- b) l'attività di impresa svolta in precedenza;
- c) i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 103;
- d) di non aver subito precedenti revoche dell'idoneità all'utilizzazione dei boschi conto terzi.

3. Agli iscritti all'elenco è rilasciato dall'ente competente per territorio, entro novanta giorni dalla richiesta di iscrizione, un tesserino valido per cinque anni. Il tesserino, redatto secondo le indicazioni fornite agli enti competenti per territorio dal Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, contiene:

- a) cognome e nome (o ragione sociale);
- b) l'indirizzo della sede;
- c) la data del rilascio;
- d) la data di scadenza;
- e) il numero della tessera (per le nuove iscrizioni o in sede di rinnovo per le ditte già iscritte all'Albo regionale ex l.r. 32/1981, ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata, per le comunità montane, dalla lettera

identificativa della rispettiva zona omogenea e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN);

- f) un apposito spazio per il rinnovo;
- g) un apposito spazio per le sospensioni;
- h) la firma del rappresentante legale dell'ente.

4. Per il rinnovo del tesserino deve essere presentata domanda all'ente competente per territorio, completa delle dichiarazioni indicate al comma 2 e della dichiarazione di avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative ricevute e per le quali non sia stato opposto ricorso entro i termini, che provvede previa relazione degli organi di vigilanza. La procedura di rinnovo si conclude entro novanta giorni dalla domanda di rinnovo, comprensivi dei trenta giorni a disposizione degli organi di vigilanza per l'emissione del parere di competenza.

5. L'ente competente per territorio in sede di rinnovo del tesserino, o precedentemente in caso di infrazioni particolarmente gravi previa segnalazione da parte degli organi di vigilanza, dispone la sospensione del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno in base al numero di infrazioni commesse e alla gravità delle stesse. Costituiscono in particolare motivo di sospensione del tesserino:

- a) il mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 28/2001;
- b) la realizzazione di strade rurali e forestali senza la prescritta autorizzazione;
- c) la trasformazione dei boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici;
- d) essere stato condannato in via definitiva per violazione alle norme in materia di tutela ambientale e del paesaggio;
- e) il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001;
- f) l'esecuzione di operazioni di abbattimento, spalatura e potatura, eseguite con la motosega da personale privo del patentino di cui all'articolo 10 della l.r. 28/2001.

6. L'ente competente per territorio dispone la revoca del tesserino nel caso in cui si renda necessario procedere per la terza volta alla sospensione per un anno del tesserino.

7. Coloro ai quali è stata disposta la revoca del tesserino ai sensi del presente regolamento non possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2001.

Art. 103.

(Suddivisione in fasce delle ditte boschive)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001 le ditte sono attribuite alle rispettive fasce in base al punteggio raggiunto applicando i criteri di cui all'*allegato T* ed in particolare:

- a) fascia A: punteggio maggiore di 125;
- b) fascia B: punteggio compreso fra 50 e 125;
- c) fascia C: punteggio inferiore o uguale a 50.

2. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento la variazione del punteggio assegnato inviando specifica richiesta di modifica completa della dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio. L'ente competente per territorio provvede ad apportare le necessarie modi-

fiche all'elenco entro trenta giorni dalla richiesta e solo nel caso in cui tale modifica comporti l'attribuzione della ditta a fascia diversa.

3. Le ditte boschive aventi sede legale in altre regioni ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001 devono presentare a completamento dei certificati previsti dallo stesso articolo 9, comma 4, i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1. In caso di assenza dei dati ed informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio la ditta viene considerata appartenente alla fascia C di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001.

Art. 104.

(Elenco degli operatori forestali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti competenti per territorio istituiscono l'elenco degli operatori forestali ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 28/2001.

2. Il patentino non è richiesto nelle fattispecie indicate all'articolo 10, comma 5, della l.r. 28/2001.

3. L'elenco di cui al comma 1 contiene:

- a) il nominativo dell'operatore;
- b) la residenza;
- c) partita IVA e/o codice fiscale;
- d) il numero del patentino di cui all'articolo 10 della l.r. 28/2001 (ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata, per le comunità montane, dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN);
- e) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;
- f) la fototessera.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro i quali sono titolari di ditta boschiva iscritta all'elenco di cui all'articolo 101 o possono attestare di avere effettuato nel triennio precedente la presentazione della domanda almeno centoventi giornate lavorative in bosco come addetto all'uso della motosega per le operazioni di abbattimento, possono ottenere l'iscrizione all'elenco previa presentazione di domanda corredata dell'attestazione di cui sopra sottoscritta dal datore di lavoro.

5. Coloro i quali non siano in possesso dei requisiti indicati al comma 4, per l'iscrizione all'elenco devono sostenere una prova pratica presso l'ente competente per territorio alla quale hanno presentato domanda.

6. La prova pratica è finalizzata a verificare che il richiedente ha sufficienti conoscenze sui seguenti aspetti:

- a) tecniche di utilizzo in sicurezza della motosega;
- b) tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;
- c) tecniche di abbattimento e potatura;
- d) dispositivi di protezione individuale per i lavori in bosco con particolare riferimento all'utilizzo della motosega.

7. L'ente competente per territorio, sulla base del numero delle infrazioni commesse e della gravità delle stesse, dispone, su segnalazione degli organi di vigilanza, la sospensione riferita alla stagione di taglio del patentino di cui all'articolo 10 della l.r. 28/2001 per un

periodo da un mese a sei mesi, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravità per i seguenti motivi:

a) utilizzo della motosega senza i necessari dispositivi di protezione individuale;

b) aver cagionato danni a terzi a causa del mancato rispetto delle tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;

c) esecuzione di utilizzazioni che hanno comportato la conversione delle fustaie in boschi cedui o la trasformazione di boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici.

8. L'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza delle infrazioni contestate al titolare del patentino, provvede a trasmettere le risultanze del procedimento sanzionatorio all'ente che ha rilasciato il patentino per la trascrizione delle stesse nell'elenco di cui al comma 1.

9. In caso di revoca del patentino, gli interessati possono procedere alla richiesta di rilascio di un nuovo patentino non prima che sia trascorso un anno dall'avvenuta revoca e dopo avere sostenuto la relativa prova pratica di cui al comma 5.

TITOLO XII

PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 105.

(Elenchi specie arboree, arbustive ed erbacee tutelate)

1. L'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 28/2001 è riportato nell'*allegato U*.

2. L'elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 28/2001 è riportato nell'*allegato V*.

3. L'elenco delle specie arboree utilizzabili negli imboschimenti, rimboschimenti ed impianti di arboricoltura da legno ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001 è riportato nell'*allegato W*.

Art. 106.

(Norme per la potatura ordinaria e straordinaria)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l.r. 28/2001, è considerata potatura ordinaria degli alberi non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:

- a) la rimozione di rami secchi o seccaginosi;
- b) la potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall'articolo 12 del presente regolamento;
- c) la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e secondari presenti.

2. Sono considerate potature straordinarie:

- a) la capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra;
- b) lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cima;
- c) altri interventi di riduzione della chioma.

3. Le potature ordinarie sono consentite, rispettando i periodi di intervento definiti nell'articolo 12, commi 1 e

2, e le tecniche di taglio definite nell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento, purché non interessino rami di diametro superiore a quindici centimetri.

4. La capitozzatura e lo sgamollo sono consentiti, rispettando i periodi di intervento definiti nell'articolo 12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti specie o varietà: salici, gelsi, pioppi, olmo campestre, acero campestre, orniello e frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci mantenuti a siepe.

5. Gli alberi censiti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 28/2001 appartenenti alle specie di cui al precedente comma 4 possono essere capitozzati o sgamollati previa autorizzazione rilasciata secondo quanto indicato nell'articolo 13 della l.r. 28/2001.

6. Altri interventi di riduzione della chioma possono essere autorizzati secondo quanto indicato nell'articolo 13 della l.r. 28/2001.

7. L'autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta ed è subordinata alla valutazione che gli interventi proposti non compromettono la stabilità e le condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.

Art. 107.

(Razionali operazioni colturali)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 28/2001, sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali:

a) gli interventi di spalcatura, potatura, capitozzatura e sgamollo se realizzati in conformità all'articolo 106 del presente regolamento;

b) la ceduzione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se possiedono età superiore ai dieci anni e se effettuate in conformità all'articolo 11 del presente regolamento;

c) il diradamento degli alberi nel caso di contatto delle chiome e comunque di intensità non superiore al cinquanta per cento del numero di alberi;

d) il taglio di alberi singoli, non costituenti gruppi o filari, nei pascoli e terreni agrari.

TITOLO XIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 108.

(Norme transitorie)

1. La disciplina di cui ai titoli II, VII e all'articolo 73 entra in vigore nella stagione silvana 2003-2004, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 27. Nella stagione silvana 2002-2003 per tali fattispecie rimane in vigore il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, nel rispetto dei limiti di estensione delle superfici utilizzate di cui all'articolo 27 del presente regolamento. Nel caso di superfici utilizzate superiori a quelle indicate all'articolo 27 si applica l'articolo 88.

2. I turni minimi di cui all'articolo 26 entrano in vigore nella stagione silvana 2005-2006. Nelle stagioni silvane precedenti restano in vigore i turni minimi di cui all'articolo 52 del r.r. 1/1981.

3. L'obbligo del tesserino per l'utilizzazione conto terzi dei boschi e del patentino per gli operatori forestali entrano in vigore:

a) il 1° settembre 2003, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata superiore a un ettaro;

b) il 1° settembre 2005, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata fino a un ettaro.

4. Le autorizzazioni già acquisite nell'ambito del r.r. 1/1981 restano valide anche se relative a superfici di utilizzazione superiori ai limiti stabiliti all'articolo 27 e se non contengono i termini per la conclusione dei lavori gli interventi previsti devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi di cui al titolo II presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono istruite dall'ente competente per territorio nel rispetto delle norme stabilite dallo stesso regolamento. L'ente competente per territorio richiede, qualora necessario, la documentazione integrativa per il completamento del procedimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi diversi da quelli indicati al titolo II presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite con riferimento alle norme di cui al r.r. 1/1981.

7. I piani di gestione forestale autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi per l'intero periodo in essi indicato. In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dai piani stessi si applicano le sanzioni indicate all'articolo 7, comma 8.

8. Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 28/2001 l'autorizzazione all'abbattimento è sostituito dal nulla osta. Il parere di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 28/2001 è rilasciato entro trenta giorni lavorativi. Nel caso di abbattimento di alberi senza l'autorizzazione l'ente competente per territorio prescrive il reimpianto ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della l.r. 28/2001, stabilendo modalità, tempi e quantità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 28/2001.

9. Il materiale forestale di moltiplicazione già in possesso dei vivaisti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base delle norme vigenti precedentemente all'emanazione della l.r. 28/2001.

10. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività vivaistica-forestale rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n.269 restano valide sino alla determinazione che verranno assunte dalla Giunta regionale su proposta della Commissione tecnico-consulativa.

11. Il disposto dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 28/2001 ed il riferimento al tecnico abilitato all'esercizio della professione riportato nel regolamento è applicato in armonia con quanto stabilito dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Fermi restando i termini massimi di tempo stabiliti dal regolamento per il rilascio delle autorizzazioni, comprensivi anche dell'acquisizione di eventuali pareri, gli enti competenti per territorio possono, anche in deroga alle norme del presente regolamento disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

Art. 109.

(Applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29)

1. Per gli interventi relativi alle materie indicate all'articolo 8 della l.r. 28/2001 che ricadono nelle zone di tipo

A, B, C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali la competenza è del sindaco ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

Art. 110.

(Piani di coltura e conservazione)

1. I piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sono approvati dall'ente competente per territorio entro novanta giorni dalla loro presentazione e devono contenere:

a) descrizione dell'azienda e inquadramento stazionale;

b) interventi selvicolturali previsti nei successivi dieci anni;

c) imboschimenti e rimboschimenti previsti;

d) impianti di arboricoltura da legno previsti;

e) interventi previsti di costruzione e miglioramento della viabilità forestale;

f) tempistica di attuazione dei singoli interventi previsti nel decennio;

g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:5.000 con localizzazione degli interventi previsti.

2. L'esecuzione dei singoli interventi è subordinata al

rispetto delle prescrizioni e procedure previste dal presente regolamento.

3. I PGF, di cui all'articolo 7, hanno valore di piani di coltura e conservazione.

Art. 111.

(Tariffe)

1. Nell'allegato Z è riportata la tabella contenente le tariffe previste dall'articolo 48, comma 3, della l.r. 28/2001.

Art. 112.

(Abrogazioni)

1. È abrogato il r.r. 1/1981.

2. È abrogata la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 1996, n. 8219.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 17 dicembre 2002

LORENZETTI

ALLEGATI

PAGINA 38 - BIANCA

S O M M A R I O

	Pag.
ALLEGATO A - <i>Verifica della copertura arborea forestale</i>	41
ALLEGATO B - <i>Comunicazione di taglio</i>	» 42
ALLEGATO C - <i>Progetto di taglio</i>	» 43
ALLEGATO D - <i>Struttura del Piano pluriennale dei tagli (PPT)</i>	» 46
ALLEGATO E - <i>Struttura del Piano di gestione forestale (PGF)</i>	» 47
ALLEGATO F - <i>Struttura del Piano forestale comprensoriale (PFC)</i>	» 48
ALLEGATO G - <i>Richiesta di autorizzazione</i>	» 50
ALLEGATO H - <i>Comunicazione di intervento</i>	» 51
ALLEGATO I/a - <i>Capitolato tecnico per formazioni governate a ceduo per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive</i>	» 52
ALLEGATO I/b - <i>Capitolato tecnico per formazioni governate a fustaia per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive</i>	» 58
ALLEGATO J/a - <i>Verbale di consegna</i>	» 65
ALLEGATO J/b - <i>Verbale di misurazione</i>	» 66
ALLEGATO J/c - <i>Prospetto dei danni</i>	» 67
ALLEGATO K/a - <i>Verbale di collaudo</i>	» 68
ALLEGATO L - <i>Progetto di taglio per i castagneti da frutto</i>	» 70
ALLEGATO M - <i>Schema tipo per la redazione del piano colturale per impianti di arboricoltura da legno</i>	» 72
ALLEGATO N - <i>Elenco specie forestali sottoposte alle norme previste per i materiali forestali di moltiplicazione (vivaistica)</i>	» 73
ALLEGATO O - <i>Modelli per la predisposizione del registro di carico e scarico</i>	» 75
ALLEGATO P - <i>Numero massimo di piantine certificabili ottenibili da 1000 g di semi forestali</i>	» 79
ALLEGATO Q - <i>Modello A. Certificato principale d'identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da fonti di semi e soprassuoli</i>	» 80
- <i>Modello B. Certificato principale d'identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da arboreti da seme o genitori</i>	» 81
- <i>Modello C. Certificato principale d'identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da cloni e miscugli di cloni</i>	» 82
ALLEGATO R - <i>Cartellino identificativo del materiale di moltiplicazione</i>	» 83
- <i>Modello A. Pianta e parti di pianta</i>	» 83
- <i>Modello B. Sementi</i>	» 84
ALLEGATO S - <i>Indicazioni per la redazione del disciplinare di gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme</i>	» 86
ALLEGATO T - <i>Punteggi per l'attribuzione delle ditte boschive alle fasce</i>	» 87
ALLEGATO U - <i>Elenco specie arboree tutelate</i>	» 88
ALLEGATO V - <i>Elenco specie arbustive ed erbacee tutelate</i>	» 89
ALLEGATO W - <i>Elenco specie arboree utilizzabili per imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno</i>	» 91
ALLEGATO Z - <i>Tariffe dei valori degli alberi presenti nelle fustaie e delle matricine</i>	» 92

PAGINA 40 - BIANCA

ALLEGATO A**Verifica della copertura arborea forestale**


Per grado di copertura si intende la percentuale di superficie occupata dalla proiezione al suolo delle chiome degli alberi e/o dei polloni esistenti in una determinata area, rispetto alla superficie dell'area medesima.

Nei casi in cui la copertura esistente non appaia sicuramente superiore o inferiore al venti per cento si procederà secondo il seguente dispositivo di controllo.

Scelto casualmente uno o più punti all'interno dell'area in esame da parte dell'ente competente per territorio o dagli organi di vigilanza, occorre individuare altri 24 punti circostanti il punto prescelto, possibilmente sempre interni alla medesima area, secondo lo schema di seguito riportato. Il dispositivo può essere messo in atto anche in modo speditivo, sostituendo le misure lineari indicate con pari numero di passi e senza necessità di riferimento al piano orizzontale nel caso di terreno inclinato.

Il rilevatore dovrà portarsi in ognuno dei 25 punti (24 + 1) così ottenuti e determinare quanti di questi risultano coperti.

La condizione di copertura del venti per cento è verificata quando almeno cinque punti (complessivamente) appartenenti almeno a due zone diverse (si veda lo schema) risultino coperti.



ALLEGATO B

ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX

COMUNICAZIONE DI TAGLIO

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____ tel. _____
in qualità di: proprietario, ditta boschiva esecutrice, altro, specificare _____
Codice Fiscale _____
del bosco sito in Comune di _____ località _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

COMUNICA:

di essere intenzionato a tagliare il bosco nelle seguenti particelle nella stagione silvana.....:

Particelle soggette al taglio					
Foglio	Sezione	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie da tagliare nella particella (ha)	Anno ultima utilizzazione sulla stessa superficie

per una superficie totale di Ha _____ da cui prelevare una massa di circa _____ tonnellate nel **CEDUO** e circa _____ metri cubi di legname proveniente dal taglio in **FUSTAIA**.

Quota altimetrica del bosco: fino a 700 m slm da 700 a 1.000 m slm oltre i 1.000 m slm

Forma di governo in atto: CEDUO SEMPLICE CEDUO MATRICINATO
CEDUO INTENS. MATRICINATO CEDUO COMPOSTO
ALTOFUSTO

Specie presenti nel bosco _____

Descrizione dell'intervento:

Governo ceduo	Governo ad altofusto
<input type="checkbox"/> Intervento di ceduazione	<input type="checkbox"/> Sfolli e diradamenti (art. 42 comma 1 e 2)
<input type="checkbox"/> Sfolli e diradamenti (art. 28 comma 3)	<input type="checkbox"/> Taglio di preparazione in fustaia trattata a tagli successivi (art. 43 comma 3)
<input type="checkbox"/> Taglio di avviamento all'altofusto (art. 37 comma 3)	<input type="checkbox"/> Tagli secondari in fustaia trattata a tagli successivi (art. 43 comma 6)
<input type="checkbox"/> Interventi atti a favorire l'evoluzione naturale in cedui che hanno superato l'età del turno (art. 38 comma 1)	<input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____ _____ _____	_____

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all'area oggetto di taglio, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi. Si autorizza , non si autorizza la diffusione dei dati personali in base alla legge n. 675 del 31/12/96.

Data _____

Firma*

* per l'autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

ALLEGATO C
ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXX

PROGETTO DI TAGLIO

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

relativo al bosco di _____ e residente a _____
in via _____ n. _____
località _____ tel. n. _____

Ubicazione del bosco: Comune di _____ Località _____

Riferimenti catastali del bosco:

Foglio	Sezione	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie da tagliare nella particella (ha)	Anno ultima utilizzazione sulla stessa superficie

per una superficie totale di Ha _____

Il sottoscritto _____ iscritto all'Albo _____ al n. _____
CONSTATATA la situazione dei luoghi, l'età, la struttura, la densità, la composizione e lo stato fisico-vegetativo del bosco come meglio individuato dai parametri sottostanti fornisce le seguenti informazioni particolari:

Esposizione prevalente: N NE E SE S SO O NO

Altitudine prevalente: _____ m slm

Pendenza: _____ %

Giacitura: piana; fondo valle; basso versante; medio versante; alto versante; versante

Substrato pedogenetico: coltri detritiche; depositi alluvionali attuali;
 depositi di conoidi di deiezione; depositi alluvionali antichi e di facies fluvio-lacustre;
 travertini; calcare; calcari marnosi; marne; arenarie; arenarie marnose;
 argilliti e argillo-scisti; formazioni piroclastiche e laviche.

Profondità del suolo: superficiale, 0-40 cm; mediamente profondo, 40-100 cm;
 profondo, >100 cm.

Tessitura: sabbioso; sabbioso franco; franco sabbioso; franco; franco limoso; limoso; argilloso
sabbioso; argilloso; argilloso limoso; franco argilloso.

PIEDILISTA DI MARTELLATA

Boschi governati a ceduo

Polloni

Soglia di rilevamento da 2,5 cm a 1,30 m. da terra

Specie										TOTALE	
	n. polloni	n. allievi ¹	altezze m	n. polloni	n. allievi	altezze m	n. polloni	n. allievi	altezze m	n. polloni	n. allievi
5											
10											
15											
20											
25											
30											
35											
40											
TOTALE											

Superficie rappresentata dal piedilista di martellata: _____ ha

¹ Con il termine allievi si indicano i polloni destinati ad essere rilasciati al taglio.

ALTOFUOSTO

Specie presenti: _____
 Struttura _____
 Incremento medio (stimato) mc/ha _____ Età (nel caso di boschi coetanei o coetaneiformi) _____
 Trattamento proposto (specificare in dettaglio le modalità di intervento che si intendono applicare).

Schema riepilogativo

Specie				Totale
Numero piante (N/ha)				
Area basimetrica (mq/ha)				
Altezza media (m)				
Volume stimato (mc/ha)				
Volume stimato da asportare (mc/ha)				
Volume ritraibile totale (mc)				

PARTE RISERVATA PER INTERVENTI REALIZZATI A FINI COMMERCIALI SU PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE

Superficie totale boscata di proprietà: _____ ha
 Superficie e riferimenti catastali degli interventi, uso commercio, realizzati negli ultimi cinque anni:

Ai fini commerciali la massa ricavabile per assortimento viene stimata come segue:

Tipo di assortimento	Stima massa ritraibile (t/mc)
1	
2	
3	
A corpo	
Massa ritraibile totale (t/mc)	

Il prezzo e il valore di macchiatico per assortimento vengono stimati come segue:

	Assortimento 1	Assortimento 2	Assortimento 3
Totale costi diretti di utilizzazione (euro)			
Totale costi amministrativi(euro)			
Totale costi (euro)			
Prezzo legname all'imposto (euro/t)			
Valore legname ritraibile (euro/t)			
Valore di macchiatico(euro)			
Prezzo di macchiatico (euro)			

Particolari prescrizioni per il taglio: _____

È parte integrante del progetto di taglio il Capitolato tecnico allegato.

Si allegano al presente progetto:

- a) cartografia catastale in scala non inferiore a 1:5.000;
 b) cartografia planoaltimetrica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con indicazione della superficie di intervento.
 Ogni intervento previsto in fase di taglio, allestimento ed esbosco del materiale assegnato, è conforme al Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

Si autorizza , non si autorizza la diffusione dei dati personali in base alla legge n. 675 del 31/12/96.

_____, li _____

IL TECNICO COMPILATORE

ALLEGATO D**Struttura del Piano Pluriennale dei Tagli (PPT)**

1. Finalità
2. Descrizione generale del complesso assestamentale:
 - 2.1. inquadramento geografico ed idrografico;
 - 2.2. interventi precedenti.
3. Criteri di individuazione delle unità di intervento.
4. Analisi delle singole unità di intervento:
 - 4.1. descrizione delle singole unità di intervento;
 - 4.2. trattamento od interventi proposti;
5. piano degli interventi nel quinquennio.
6. Rilievo della viabilità rurale e forestale.
7. Registro degli interventi.
8. Cartografia:
 - 8.1. carta silografica;
 - 8.2. carta sinottica (assestamentale-catastale);
9. Allegati:
 - 9.1. prospetto delle superfici;
 - 9.2. descrizione delle unità di intervento, complete di:
 - 9.2.1. descrizione dei fattori ambientali di gestione;
 - 9.2.2. descrizione dei tipi fisionomici;
 - 9.2.2.1 descrizione delle formazioni arboree;
 - 9.2.2.2 descrizione di formazioni arbustive e erbacee;
 - 9.2.3. rilievo dendrometrico (inventario relascopico o inventario per cavallettamento totale);
 - 9.2.3.1 rilievo dendrometrico distinto per i polloni e per le matricine.

ALLEGATO E**Struttura del Piano di Gestione Forestale (PGF)**

1. Finalità
2. Descrizione generale del complesso assestamentale:
 - 2.1. inquadramento geografico ed idrografico;
 - 2.2. descrizione geopedologica;
 - 2.3. descrizione vegetazionale;
 - 2.4. inquadramento amministrativo (tabella riepilogativa della superficie in proprietà e della superficie assestata);
 - 2.5. pianificazione esistente, vincoli ed usi civici;
 - 2.6. interventi precedenti.
3. Analisi assestamentale:
 - 3.1. metodologia assestamentale adottata;
 - 3.2. definizione delle comprese;
 - 3.3. criteri di formazione delle comprese;
 - 3.4. analisi delle singole comprese;
 - 3.4.1. descrizione della compresa;
 - 3.4.2. trattamento od interventi proposti;
 - 3.5. piano degli interventi a lungo termine;
 - 3.6. piano degli interventi del decennio.
4. Rilievo della viabilità rurale e forestale.
5. Registro degli interventi.
6. Cartografia:
 - 6.1. carta silografica;
 - 6.2. carta sinottica (assestamentale-catastale);
7. Allegati:
 - 7.1. prospetto delle superfici;
 - 7.2. descrizioni particellari, complete di:
 - 7.2.1. descrizione dei fattori ambientali di gestione;
 - 7.2.2. descrizione dei tipi fisionomici;
 - 7.2.2.1 descrizione delle formazioni arboree;
 - 7.2.2.2 descrizione di formazioni arbustive e erbacee;
 - 7.2.3. rilievo dendrometrico (inventario relascopico²);
 - 7.2.4. rilievo dendrometrico (inventario per cavallettamento totale³);
 - 7.2.4.1 rilievo dendrometrico distinto per i polloni e per le matricine.

² Rilievo dendrometrico limitato alle sole superfici boscate a destinazione produttiva.

³ Rilievo dendrometrico limitato alle sole superfici boscate oggetto di interventi produttivi nel decennio di validità del piano

ALLEGATO F**Struttura del Piano Forestale Comprensoriale (PFC)**

1. Finalità
2. Relazione generale comprensiva di inquadramento stazionario:
 - 2.1. inquadramento geografico ed idrografico;
 - 2.2. descrizione geopedologica;
 - 2.3. descrizione degli aspetti climatici.
3. Relazione di inquadramento ambientale:
 - 3.1. descrizione dei tipi vegetazionali;
 - 3.2. descrizione dei tipi colturali;
4. Definizione degli obiettivi di tutela e colturali.
5. Individuazione in termini fondiari a scala 1:10.000 dei seguenti tipi e relativi limiti delle unità di gestione di cui al successivo punto 7.:
 - 5.1. boschi a prevalente funzione protettiva;
 - 5.2. boschi a funzione multipla, distinti in boschi cedui, fustaie e fustaie transitorie, fustaie di origine artificiale, boschi cedui in conversione, boschi cedui da avviare all'alto fusto, boschi di neoformazione;
 - 5.3. boschi di primario interesse naturalistico;
 - 5.4. boschi soggetti ad uso ricreativo intensivo;
 - 5.5. boschi in cui sono necessari interventi di ricostituzione boschiva;
 - 5.6. impianti di arboricoltura da legno;
 - 5.7. vegetazione ripariale;
 - 5.8. superfici idonee per la realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura da legno;
 - 5.9. superfici che, a fini idrogeologici, è necessario rimboschire;
 - 5.10. arbusteti e pascoli che è necessario mantenere ai fini ecologici e paesaggistici;
 - 5.11. arbusteti da lasciare all'evoluzione naturale;
 - 5.12. pascoli ed arbusteti in cui è consentito il permanere dell'attività zootecnica;
 - 5.13. alberi singoli, in gruppi o in filare di particolare interesse naturalistico, storico e culturale di cui è vietato l'abbattimento, salvo i motivi di pubblica incolumità;
 - 5.14. altri alberi in filare e siepi;
 - 5.15. aree agricole e pascolive in cui incentivare la realizzazione di siepi ed alberature per finalità ecologiche ed ambientali;
 - 5.16. eventuali superfici la cui gestione deve essere attuata sulla base di un Piano di Gestione Forestale.
6. Individuazione in termini fondiari a scala 1:10.000 delle proprietà pubbliche, di altri enti e consorzi fra privati, o misti pubblico/privati, costituiti allo scopo di gestire il patrimonio forestale.
7. Divisione della superficie forestale in unità di gestione di ampiezza preferibilmente non superiore a 20 ettari e comunque mai superiore a 40 ettari con confinazione attestata su limiti fisiografici (creste ed impluvi) o su infrastrutture esistenti (strade, fasce parafuoco, impianti a rete).
8. Registro delle descrizioni delle unità di gestione e degli altri tipi colturali con elenco delle particelle catastali e relativa superficie ricadente in ciascuna unità.
9. Censimento delle attività pastorali e faunistico-venatorie con eventuale indicazione delle superfici utilizzate.
10. Stima degli effettivi delle specie di animali selvatici erbivori e carnivori, con segnalazione delle specie minacciate e delle specie in sovrappopolazione, mettendo in luce gli eventuali problemi e suggerendo le possibili soluzioni.

11. Stima delle biomasse forestali per tipi forestali omogenei per composizione dendrologica, forma di governo e fertilità della stazione e relativa costruzione di tavole alsometriche speditive, ai fini della definizione dei turni, dell'estensione massima delle superfici utilizzate, e del limite massimo di massa utilizzabile annualmente nel sottobacino o per parti dello stesso.
12. Prescrizioni particolareggiate per la disciplina dei boschi che non rientrano nei piani di gestione forestale, stabilendo in particolare l'estensione massima delle superfici utilizzate, il turno minimo, il numero minimo e massimo delle matricine da rilasciare nei boschi cedui, la conservazione di piante per finalità bio-ecologiche.
13. Prescrizioni particolareggiate per la disciplina e la tutela degli altri tipi fisionomici.
14. Individuazione dei siti in cui sono presenti specie floristiche rare o minacciate.
15. Censimento delle strade e piste forestali esistenti e successiva valutazione del grado di accessibilità e servibilità e valutazione, tenuto conto dei vincoli e della funzione delle diverse aree forestali, dell'eventuale necessità di nuove vie di accesso e servizio.
16. Censimento degli invasi utilizzabili anche ai fini antincendio.
17. Indirizzi gestionali per la redazione dei Piani di Gestione Forestale ed indicazione delle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare ai Piani di Gestione Forestale vigenti.

ALLEGATO G
ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXXX
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____ tel. _____
in qualità di: proprietario, ditta boschiva esecutrice, altro, specificare _____
Codice Fiscale _____
del bosco sito in Comune di _____ località _____
forma di governo in atto, per i boschi: CEDUO; ALTOFUSTO; CASTAGNETO DA FRUTTO

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

RICHIEDE

di essere autorizzato ad intervenire nelle seguenti particelle nella stagione silvana:

Particelle soggette ad intervento				
Foglio	Sezione	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie di intervento nella particella (ha)

per una superficie totale di Ha _____

Quota altimetrica del bosco: fino a 700 m slm da 700 a 1.000 m slm oltre i 1.000 m slm

Eventuali specie presenti, se trattasi di bosco _____

Descrizione dell'intervento:

<p>Taglio di boschi posti in situazioni speciali (art. 9 comma 3)</p> <p><input type="checkbox"/> Boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore al 100%</p> <p><input type="checkbox"/> Boschi di faggio posti al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale</p> <p><input type="checkbox"/> Interventi di sottopiantagione finalizzati alla sostituzione di specie non autoctone (art. 15 comma 4) specie utilizzate: _____</p>
<p><input type="checkbox"/> Taglio delle matricine non in contemporaneità a quello del bosco ceduo (art. 25 comma 2)</p>
<p><input type="checkbox"/> Rimessa a coltivazione dei terreni saldi (art. 55 comma 2)</p>
<p><input type="checkbox"/> Estirpazione di arbusteti (art. 56 comma 4)</p>
<p><input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____</p>

Alla presente richiesta di autorizzazione si allega: _____

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all'area oggetto di intervento, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi.

Si autorizza , non si autorizza la diffusione dei dati personali in base alla legge n. 675 del 31/12/96.

Data _____

Firma*

* per l'autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

ALLEGATO H
ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n. _____ tel. _____
in qualità di: proprietario, ditta boschiva esecutrice, altro, specificare _____
Codice Fiscale _____

del bosco sito in Comune di _____ località _____
forma di governo in atto, per i boschi: CEDUO; ALTOFUSTO; CASTAGNETO DA FRUTTO

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

COMUNICA

di essere intenzionato ad intervenire nell'area ricadente nelle seguenti particelle:

Particelle soggette ad intervento				
Foglio	Sezione	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie di intervento nella particella (ha)

per una superficie totale di Ha _____. Eventuali specie presenti, se trattasi di bosco: _____

Descrizione dell'intervento:

<input type="checkbox"/> Esbosco dell'albero di maggiori dimensioni (art. 10 comma 2)
<input type="checkbox"/> Interventi di sottopiantagione finalizzati all'arricchimento specifico (art. 15 comma 3) specie utilizzate: _____
<input type="checkbox"/> Interventi di sottopiantagione finalizzati al rinfoltimento del bosco (art. 15 comma 3) specie utilizzate: _____
<input type="checkbox"/> Ripuliture nei boschi per favorire l'insediamento della rinnovazione naturale (art. 16 comma 5)
<input type="checkbox"/> Pascolo in bosco (art. 20 comma 3)
<input type="checkbox"/> Carbonizzazione (art. 32 comma 1)
<input type="checkbox"/> Interventi in castagneti da frutto (art. 51 comma 4) specificare tipo di intervento: <input type="checkbox"/> a; <input type="checkbox"/> b; <input type="checkbox"/> c.
<input type="checkbox"/> Interventi di piccola entità (art. 64 comma 3)
<input type="checkbox"/> Taglio di utilizzazione in impianti di arboricoltura da legno (art. 71 comma 7)
<input type="checkbox"/> Realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti (art. 72 comma 5)
<input type="checkbox"/> Realizzazione e coltivazione di impianti destinati alla produzione di "alberi di Natale" (art. 73 comma 2)
<input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria di strade o piste principali (art. 77 comma 3)
<input type="checkbox"/> Manutenzione aree di pertinenza di elettrodotti aerei (art. 85 comma 2)
<input type="checkbox"/> Progetti di ricerca (art. 89 comma 1)

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all'area oggetto di taglio, all'età dell'ultima utilizzazione ed al tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi. Si autorizza , non si autorizza la diffusione dei dati personali in base alla legge n. 675 del 31/12/96.

Data _____

Firma*

* per l'autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

ALLEGATO I/a

ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX

CAPITOLATO TECNICO
per formazioni governate a ceduo
per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà
degli enti pubblici e delle proprietà collettive
ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Proprietà o Piano di Gestione Forestale
in Comune di.....
Particella n. Località

Superficie di intervento ha.....
Massa presunta (mc./ton.).....
Valore di stima euro.....

.....,li.....

IL TECNICO COMPILATORE _____

CAPITOLATO TECNICO per formazioni governate a ceduo

Per la vendita di piante in piedi al prezzo di macchiatico base di euro..... al(mc./ton.), di presunti(mc./ton.) di legname ricavabile da un superficie complessiva di intervento di ha all'interno della particella forestale n..... del Piano di gestione forestale di proprietà:

In mancanza di piano di gestione forestale si indichino i riferimenti catastali del lotto:

Particelle oggetto della vendita				
Foglio	Sezione	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie di intervento nella particella (ha)

Si allegghi la cartografia (in scala max 1:10.000) dell'area interessata dagli interventi.

OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 - La stima della massa ritraibile, del prezzo e del valore di macchiatico delle piante in piedi di cui si esperisce la vendita, risultano dai prospetti che seguono:

Prospetto 1: Stima della massa ritraibile:

Superficie di riferimento (ha):.....

		Specie	Specie	Specie	Totale
Numero piante (N/ha)	matricine				
Area basimetrica (mq/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Altezza media (m)	matricine				
	polloni				
	totale				
Volume stimato (mc/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Massa stimata (t/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Massa da asportare stimata (t/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Massa ritraibile totale (t)					

Prospetto 2: Stima quantità assortimenti ritraibili:

Tipo di assortimento	Stima massa ritraibile (t)
1	
2	
3	
A corpo	
Massa ritraibile totale (t)	

Prospetto 3: Stima del prezzo e del valore di macchiatico

	Assortimento 1	Assortimento 2	Assortimento 3
Totale costi diretti di utilizzazione (euro)			
Totale costi amministrativi (euro)			
Totale costi (euro)			
Prezzo legname all'imposto (euro/t)			
Valore legname ritraibile (euro)			
Valore di macchiatico (euro)			
Prezzo di macchiatico (euro/t)			
Prezzo base d'asta (euro)			

Art. 2 - La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco ceduo è fatta a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3 - La vendita avviene con le seguenti modalità:

a corpo , a peso (t) , a metro stereo .

L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superi il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a conguaglio.

Nel caso di vendita a corpo valgono comunque le quantità riportate nel bando di gara.

Art. 4 - Le piante da rilasciare sono contrassegnate con vernice indelebile sul tronco a petto d'uomo e sulla ceppaia.

CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

Art. 5 - L'aggiudicatario e le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere iscritte all'elenco delle ditte boschive, come previsto dalla L.R. 28/01.

Art. 6 - L'aggiudicatario nel termine di 1 mese dall'esecutività della delibera di aggiudicazione dovrà inoltrare domanda di consegna citando gli estremi di iscrizione all'elenco delle ditte boschive, al venditore.

Entro il mese successivo alla domanda di consegna, l'aggiudicatario riceve in consegna il bosco.

La consegna, effettuata, dal direttore delle operazioni di taglio, alla presenza del rappresentante del venditore e dell'aggiudicatario, potrà aver luogo:

- normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'aggiudicatario le piante martellate, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
- eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario abbia presa regolare consegna del bosco assegnato, il venditore potrà procedere alla rescissione del contratto, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 7 - Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di Euro..... . Il verbale di consegna, dal direttore delle operazioni di taglio, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 8 - L'aggiudicatario è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Art. 9 - L'aggiudicatario dovrà dare preavviso all'Ente competente per territorio, come definito ai sensi della L.R. 28/2001, e al venditore della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 10 - Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare eventuali danni al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

Art. 11 - È proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non assegnata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non precedentemente assegnate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'Ente competente per territorio ed al venditore.

Art. 12 - L'aggiudicatario dovrà acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa.

Art. 13 - È vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo e lasciar pascolare animali.

Art. 14 - L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni riportate nel progetto di taglio, tali interventi, nonchè quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte del venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art. 15 - Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari individuati nel progetto di taglio. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.

Art. 16 - L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro _____ giorni a partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuale sospensione dovuta a cause di forza maggiore. In tali casi l'aggiudicatario potrà richiedere una proroga per l'ultimazione dei lavori motivandola opportunamente, almeno 15 giorni prima dello scadere dei termini, all'Ente competente per territorio, cui spetta la facoltà di concederla, previo nullaosta del venditore.

La proroga potrà comportare la corresponsione al venditore di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente competente per territorio.

MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAIVATO (vendite a misura t o mst)

Art. 17 - La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento e l'esbosco. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà inoltrare apposita domanda al venditore.

Art. 18 - Nel caso di vendita a peso dovrà essere considerata una riduzione del _____% a compensazione delle perdite conseguenti la stagionatura.

Nel caso di vendita a misura (metro stero) la catasta dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Art. 19 - La misurazione del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio alla presenza di un rappresentante del venditore e della ditta aggiudicataria. Il direttore delle operazioni di taglio redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. Il venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.

Art. 20 - Il materiale legnoso escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà del venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere interamente pagato dall'aggiudicatario.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 21 - L'atto di compravendita da stipularsi tra il venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.

COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 22 - Il direttore delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni.

Tale prospetto dovrà essere inviato all'Ente competente per territorio e servirà da base per le operazioni di collaudo. Il direttore delle operazioni di taglio invierà altresì all'Ente competente per territorio la richiesta di collaudo.

Art. 23 - Il collaudo sarà eseguito dall'Ente competente per territorio o da un tecnico suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante del venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.

Art. 24 - La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio e dal presente capitolato viene determinata nel contratto di compravendita e non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo di macchiatico del materiale legnoso; detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo.

La cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso al venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale stesso. Per lotti governati a ceduo di estensione non superiore a Ha. 3,0 ed in assenza di danni evitabili al bosco, su giudizio dell'Ente competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso il venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso Ente competente per territorio.

Art. 25 - Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria al venditore, di una dichiarazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

Art. 26 - All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Art. 27 - Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente capitolato e del relativo contratto, il venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.

Art. 28 - Tutte le spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione sono a carico del proprietario.

Art. 29 - Ogni controversia che dovesse insorgere tra il venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dal venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza dall'Ente competente per territorio.

Art. 30 - L'aggiudicatario per ogni ara non tagliata a regola d'arte sarà assoggettato al pagamento di una penale di Euro.....

In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario sarà assoggettato al pagamento del triplo del valore delle piante tagliate indebitamente, da valutare in base alle sanzioni previste dal comma 9 lettera a) dell'art. 48 della L.R. 28/2001.

Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario sarà assoggettato alle sanzioni previste dal Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni del presente capitolato tecnico.

Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare una penale di Euro per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate al venditore.

Il materiale legnoso non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore del venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno.

L'ente competente per territorio, previo avviso al venditore, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco non avvenga in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati in base alla stima redatta dal responsabile delle operazioni di taglio.

Art. 31 - Il presente contratto sarà da registrarsi solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

.....Li

IL TECNICO COMPILATORE

Per presa conoscenza

L'AGGIUDICATARIO.....

ALLEGATO I/b

ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX

CAPITOLATO TECNICO

per formazioni governate a fustaia

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive
ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Proprietà o Piano di Gestione Forestale

in Comune di.....

Particella n. Località

Superficie di intervento ha.....

Massa presunta (mc./ton.).....

Valore di stima euro.....

.....,li.....

IL TECNICO COMPILATORE _____

CAPITOLATO TECNICO per formazioni governate a fustaia

Per la vendita di piante in piedi (o allestite) al prezzo di macchiatico base di euro al mc., di presunti mc.....di legname ricavabile da n..... piante di altofusto e da n..... "stanghe", radicate nella particella forestale n del Piano di gestione forestale di proprietà:.....

In mancanza di piano di gestione forestale si indichino i riferimenti catastali del lotto:

Particelle oggetto della vendita				
Foglio	Sezione	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie di intervento nella particella (ha)

Si allegghi la cartografia (in scala max 1:10.000) dell'area interessata dagli interventi.

OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 - La specie, quantità e valore del materiale legnoso si esperisce la vendita, risultano dai prospetti che seguono. I ribassi dovranno essere preventivamente stabiliti dal venditore sull'avviso d'asta.

Prospetto 1: Stima della massa ritraibile:

Superficie di riferimento (ha):.....

	Specie	Specie	Specie	Totale
Numero piante (N/ha)				
Area basimetrica (mq/ha)				
Altezza media (m)				
Volume stimato (mc/ha)				
Volume stimato da asportare (mc/ha)				
Volume ritraibile totale (mc)				

Prospetto 2: Stima volumi assortimenti ritraibili:

Tipo di assortimento	Stima massa ritraibile (t)
1	
2	
3	
A corpo	
Massa ritraibile totale (t)	

Prospetto 3: Stima del prezzo e del valore di macchiatico

	Assortimento 1	Assortimento 2	Assortimento 3
Totale costi diretti di utilizzazione (euro)			
Totale costi amministrativi (euro)			
Totale costi (euro)			
Prezzo legname all'imposto (euro/mc)			
Valore legname ritraibile (euro)			
Valore di macchiatico (euro)			
Prezzo di macchiatico (euro/mc)			
Percentuale di ribasso in base all'assortimento			
Percentuale di ribasso in base ai difetti			
Prezzo base d'asta (euro)			

Art. 2 - La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3 - La vendita del legname, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente capitolato, avviene con le seguenti modalità:

a) piante in piedi , in lotti già allestiti , a corpo ;

L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superi il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a conguaglio.

Nel caso di vendita a corpo valgono comunque le quantità riportate nel bando di gara.

Art. 4 - Le piante sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, con il n. e così contraddistinto Le piante potranno essere, eventualmente numerate progressivamente dal n. al n.

CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

Art. 5 - L'aggiudicatario e le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere iscritte al registro delle ditte boschive, come previsto dalla L.R. 28/01.

Art. 6 - L'aggiudicatario nel termine di 1 mese dall'esecutività della delibera di aggiudicazione dovrà inoltrare domanda di consegna citando gli estremi di iscrizione al registro delle ditte boschive, al venditore.

Entro il mese successivo alla domanda di consegna l'aggiudicatario, è tenuto a ricevere in consegna il bosco.

La consegna, effettuata, dal direttore delle operazioni di taglio, alla presenza del rappresentante del venditore e dell'aggiudicatario, potrà aver luogo:

- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'aggiudicatario le piante martellate, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
- b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario abbia presa regolare consegna del bosco assegnato, il venditore potrà procedere alla rescissione del contratto, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 7 - Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di Euro..... . Il verbale di consegna, redatto dal direttore delle operazioni di taglio, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 8 - L'aggiudicatario è responsabile , a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Art. 9 - L'aggiudicatario dovrà dare preavviso all'Ente competente per territorio, come definito ai sensi della L.R. 28/2001, e al venditore della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 10 - Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e raso terra dalla parte del colletto a monte o, comunque, ad un'altezza non superiore ad 1/3 del diametro della ceppaia.

Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

Art. 11 - È proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non assegnata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non precedentemente assegnate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'Ente competente per territorio ed al venditore.

Art. 12 - L'aggiudicatario dovrà acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa.

Art. 13 - L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale. Oltre ai tronchi di misura normale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i botoli e le sottomisure unicamente da piante non atte a fornire misure normali. In caso di inosservanza il materiale verrà computato come misura normale.

Art. 14 - È vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente competente per territorio.

Art. 15 - L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del lotto assegnato sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni riportate nel progetto di taglio, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte del venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art. 16 - Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari individuati nel progetto di taglio. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.

Art. 17 - L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro _____ giorni a partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuale sospensione dovuta a cause di forza maggiore. In tali casi l'aggiudicatario potrà richiedere una proroga per l'ultimazione dei lavori motivandola opportunamente, almeno 15 giorni prima dello scadere dei termini, all'Ente competente per territorio, cui spetta la facoltà di concederla, previo nullaosta del venditore.

La proroga potrà comportare la corresponsione al venditore di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente competente per territorio.

MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO

Art. 18 - La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento. A tale scopo l'aggiudicatario o la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltrare apposita domanda al venditore.

Art. 19 - Le misure considerate nel presente **capitolato** (riferito al legname da opera privo di difetti), salvo diversa destinazione stabilita dal venditore in sede d'avviso d'asta, vengono così individuate:

1. MISURE NORMALI: Tronchi del diametro a metà di cm. 25 e più e della lunghezza di m. 4 e più;
2. SOTTOMISURE E TRAVATURE: Tronchi del diametro a metà da cm. 24 a cm. 15 e della lunghezza di m. 4 e più.
3. ZOCCHI o BOTOLI: Tronchi di diametro da cm. 25 e più e della lunghezza di m. 2 - 2.20 - 2.50 - 3 - 3.50. Detti zocchi o botoli godono dello sconto del 20 % per la loro minore lunghezza e pertanto debbono essere ricavati da legname con le stesse caratteristiche di quello da m. 4 e se presentano difetti sarà accordato in sede di misurazione uno sconto da determinarsi caso per caso.
Per i tronchi sopraddetti è concessa una maggiore lunghezza di cm. 25 di salvalegno; nel caso di particolari condizioni di esbosco e sempre comunque per tronchi di grosse dimensioni, sarà tollerata una maggiore lunghezza da fissarsi all'atto della consegna. La normale tappa della sezione di base del 1° tronco non è computabile nelle tolleranze di maggiore lunghezza.
4. LEGNAME DA IMBALLAGGIO: Tronchi da m. 2 in avanti non aventi caratteristiche tali da poter essere inclusi nelle categorie precedenti con diametro in punta non inferiore a cm. 10.
5. ALTRI ASSORTIMENTI: _____

Tutti i tronchi di qualsiasi misura che presentino difetti tali da non poter essere classificati legnami da opera possono essere assoggettati ad un ulteriore ribasso in base alla percentuale di difetti presenti.

Art. 20 - Qualora l'aggiudicatario abbia la convenienza ad allestire assortimenti di dimensioni diverse da quelle elencate nell'articolo precedente, ne è in facoltà ma, agli effetti del pagamento, verranno considerati al prezzo delle misure normali. Nel caso di allestimento di piante intere la misurazione dovrà essere effettuata per sezioni di m. 4.00.

Art. 21 - La massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà luogo ad uno sconto sulla massa di tutti gli assortimenti, o della misura unica del _____ % o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato, in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Elementi di dendrometria - G. Bernetti, O. La Marca).

Specie legnosa	Percentuale di corteccia
Abete bianco e Abete rosso	8 – 14%
Pino domestico	26 – 32 %
Pino marittimo	20 – 30 %
Faggio	5 – 9 %
Rovere, farnia	10 – 20 %

Art. 22 - Di norma la misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante. Le operazioni di misurazione, effettuate in unica soluzione, potranno aver luogo in qualunque epoca dell'anno ad eccezione del periodo in cui il terreno è troppo coperto di neve. Solo in casi particolari la misurazione potrà essere fatta anche parzialmente. Nella ipotesi di schianti molto sparsi, l'esbosco può essere autorizzato prima della misurazione. In tal caso l'interessato è tenuto a farne esplicita richiesta nella domanda di misurazione. La

misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio, alla presenza di un rappresentante del venditore e della ditta aggiudicataria. Il direttore delle operazioni di taglio redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. Il venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.

Art. 23 - All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di ulteriori sconti in relazione alla quantità di difetti riscontrati secondo quanto stabilito all'articolo 19. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal direttore delle operazioni di taglio in accordo con il venditore e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.

Art. 24 - Il materiale legnoso escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà del venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere interamente pagato dall'aggiudicatario.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 25 - L'atto di compravendita da stipularsi tra il venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del materiale legnoso misurato.

COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 26 - Il direttore delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni.

Tale prospetto dovrà essere inviato all'Ente competente per territorio e servirà da base per le operazioni di collaudo. Il direttore delle operazioni di taglio invierà altresì all'Ente competente per territorio la dichiarazione di fine lavori e la richiesta di collaudo.

Art. 27 - Il collaudo sarà eseguito dall'Ente competente per territorio o da un tecnico suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante del venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.

Art. 28 - La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio e dal presente capitolato viene determinata nel contratto di compravendita e non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo di macchiatico del materiale legnoso; detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo.

La cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso al venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale stesso. Per lotti inferiori a mc 200, per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni evitabili al bosco, su giudizio dell'Ente competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso il venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso Ente competente per territorio.

Art. 29 - Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria al venditore, di una dichiarazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

Art. 30 - All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Art. 31 - Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente capitolato e del relativo contratto, il venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.

ALLEGATO J/aENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX**VERBALE DI CONSEGNA**

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il venditore _____

Comune di _____ Denominazione lotto. _____

Progetto di taglio in data _____

Alla ditta boschiva _____ iscritta all'elenco ditte boschive con il codice _____

Il sottoscritto _____ in qualità di _____;
responsabile delle operazioni di consegna da parte del venditore**VISTO** il Capitolato Tecnico datato _____ e sottoscritto dalle parti;**VISTO** il contratto di vendita n. _____ e data _____ in forza del quale la ditta boschiva sopracitata si è aggiudicata il lotto medesimo al prezzo di euro _____

In data _____ ha proceduto alla consegna del lotto in argomento alla presenza del rappresentante del venditore Sig. _____ e del Sig. _____

_____ rappresentante dell'aggiudicatario indicando i confini del lotto e le principali vie di esbosco di seguito descritti:

L'aggiudicatario _____

nel prendere in consegna il materiale legnoso sopradescritto, dichiara di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e nel progetto di taglio. L'aggiudicatario si impegna a risarcire tutti i danni che verranno valutati, all'atto del collaudo della tagliata, causati nel corso della utilizzazione di cui al presente verbale, che viene sottoscritto - previa lettura - da tutti gli intervenuti - in segno di accettazione.

NOTE _____

Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. _____ del Capitolato tecnico i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del lotto boschivo, dovranno essere portati a termine entro il _____ a partire dalla data del presente atto, salvo eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore.

La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte del venditore all'ente competente per territorio almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori.

_____ li _____

IL RAPPRESENTANTE DEL VENDITORE

L'AGGIUDICATARIO

IL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA

ALLEGATO J/bENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX**VERBALE DI MISURAZIONE**

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il venditore _____
 Comune di _____ Denominazione lotto _____
 Progetto di taglio in data _____
 acquistato dalla Ditta _____;
 Il sottoscritto _____ in qualità di _____;
 responsabile delle operazioni di misurazione da parte del venditore;

VISTO il Capitolato Tecnico datato _____ e sottoscritto dalle parti;

VISTO il contratto di vendita n. _____ e data _____ in forza del quale la ditta boschiva sopraccitata si è aggiudicata il lotto medesimo al prezzo di euro _____

Nei giorni _____ ha proceduto alla misurazione del lotto in argomento alla presenza del rappresentante del venditore Sig. _____, e del Sig. _____ rappresentante dell'aggiudicatario ottenendo i risultati del seguente prospetto:

Tipo di assortimento	Lunghezza dei tronchi ml.	Numero dei pezzi n.	Massa cubica misurata mc.	Percentuale di sconto %	Massa cubica netta mc.	LIQUIDAZIONE	
						Prezzo di vendita per assortimento euro/mc	Importo assortimento euro
Assortimento 1							
Assortimento 2							
Assortimento 3							
Totale legname da opera							
Totale legname da imballaggio							
Totale complessivo							
Legna da ardere							

L'aggiudicatario dovrà versare al venditore _____ la somma di euro (cifre) _____ (lettere) _____

nei modi e termini previsti dal relativo contratto di compravendita.

Il presente verbale, viene sottoscritto - previa lettura - da tutti gli intervenuti - in segno di accettazione.

NOTE _____

li _____

IL RAPPRESENTANTE DEL VENDITORE

L'AGGIUDICATARIO

IL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI MISURAZIONE

ALLEGATO J/cENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX**PROSPETTO DEI DANNI**

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il venditore _____

Comune di _____ Denominazione lotto. _____

Progetto di taglio in data _____

Relativo alla ditta boschiva: _____

Il sottoscritto _____ in qualità di _____;
incaricato della redazione del presente prospetto rilievo danni da parte del venditore;**VISTO** il Capitolato Tecnico datato _____ e sottoscritto dalle parti;**VISTO** il contratto di vendita n. _____ e data _____ in forza del quale la ditta boschiva sopraccitata si è aggiudicata il lotto medesimo al prezzo di euro _____**VISTO** il verbale di consegna sottoscritto dalle parti datato _____;**VISTO** che i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta _____**VISTO** che l'utilizzazione è stata ultimata il _____ con _____ giorni di ritardo.**VISTA** la cauzione depositata di euro _____.**CONSTATATA** la situazione dei luoghi si sono riscontrati i seguenti danni evitabili:**DANNI EVITABILI⁴**

CONTRAVVENZIONI ELEVATE

Estremi dei verbali. _____

Natura delle infrazioni _____

RIEPILOGO IN VALORE DEI DANNI

IMPORTO COMPLESSIVO - euro _____

.....li.....

IL RAPPRESENTANTE DEL VENDITORE

L'AGGIUDICATARIO

L'INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO DEI DANNI

⁴ Specificare tipo e l'importo di ogni danno rilevato.

ALLEGATO K/a

ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXXXXXXX

VERBALE DI COLLAUDO

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
_____ della Comunità montana _____;

VISTO Progetto di taglio in data _____
del lotto boschivo denominato _____ per l'utilizzazione di mc.
_____ di legname o tonnellate _____ di legna al prezzo di macchiatico di euro
_____ al mc o di euro _____ alla tonnellata;

VISTO il Capitolato tecnico datato _____ e sottoscritto dalle parti;

VISTO il contratto di vendita n. _____ e data _____ in forza del quale la Ditta
_____ si è resa aggiudicataria del lotto medesimo al prezzo di
euro _____

VISTO il verbale di consegna sottoscritto dalle parti datato _____;

VISTO il verbale di misurazione in data _____, da cui risulta una massa legnosa di mc. _____ di
legname o di tonnellate _____ di legna da ardere, per un importo di euro _____;

VISTO che l'utilizzazione è stata ultimata il _____ con _____ giorni di ritardo.

PRESO ATTO dell'avvenuto deposito cauzionale di euro _____ o della costituzione di una polizza
fideiussoria di pari importo;

VISTO il prospetto rilievo danni datato _____ da cui risulta che la Ditta
_____ deve corrispondere la somma di euro
_____ per l'effettuazione di danni evitabili;

ACCERTATO che il taglio e l'esbosco dei prodotti assegnati sono stati ultimati;

VISTA la richiesta di collaudo in data _____ e pervenuta alla Comunità montana in data
_____;

Preavvertite le parti interessate;

HA PROCEDUTO

il giorno _____ alla visita di sopralluogo della superficie utilizzata con
l'intervento _____

e con l'assistenza di _____

Dall'ispezione, dai referti avuti e dall'esame degli atti è risultato quanto segue:

Sono stati constatati i seguenti:

DANNI EVITABILI

CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, nel dichiarare collaudata la tagliata del bosco in parola e nel riconsegnare il bosco stesso al proprietario

DETERMINA

che la Ditta versi a titolo di penalità o di risarcimento danni la somma di euro _____ (diconsi euro) _____ al venditore. A versamento avvenuto la Ditta sarà prosciolta dagli obblighi del capitolato, fatti salvi i diritti di terzi. Il venditore dovrà provvedere alla restituzione della cauzione, eventualmente decurtata delle penalità sopra indicate, previa esibizione della dichiarazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la regolare posizione della Ditta stessa nei riguardi degli adempimenti assicurativi e contributivi.

_____ li _____

IL COLLAUDATORE

ALLEGATO L

ENTE COMPETENTE PER TERRITORIO
XXXXXXX

PROGETTO DI TAGLIO

per i castagneti da frutto

ai sensi del Regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

relativo al bosco di _____ e residente a
_____ in via _____ n. _____
località _____ tel. n. _____

Ubicazione del bosco: Comune di _____ Località _____

Riferimenti catastali del bosco:

Foglio	Sezione	Particella	Superficie totale della particella (ha)	Superficie da tagliare nella particella (ha)	Anno ultima utilizzazione sulla stessa superficie

per una superficie totale di Ha _____

Il sottoscritto _____ iscritto all'Albo _____ al n. _____

CONSTATATA la situazione dei luoghi, l'età, la struttura, la densità, la composizione e lo stato fisico-vegetativo del bosco come meglio individuato dai parametri sottostanti fornisce le seguenti informazioni particolari:

Esposizione prevalente: N NE E SE S SO O NO**Altitudine prevalente:** _____ m/m**Pendenza:** _____ %**Giacitura:** piana; fondo valle; basso versante; medio versante; alto versante; versanteSubstrato pedogenetico: coltri detritiche; depositi alluvionali attuali;
 depositi di conoidi di deiezione; depositi alluvionali antichi e di facies fluvio-lacustre;
 travertini; calcare; calcari marnosi; marne; arenarie; arenarie marnose;
 argilliti e argillo-scisti; formazioni piroclastiche e laviche.Profondità del suolo: superficiale, 0-40 cm; mediamente profondo, 40-100 cm;
 profondo, >100 cm.Tessitura: sabbioso; sabbioso franco; franco sabbioso; franco; franco limoso; limoso; argilloso
sabbioso; argilloso; argilloso limoso; franco argilloso.**CEDUO per trasformazione di boschi cedui in castagneti da frutto (art. 51 comma 1)**

Specie presenti: _____

Trattamento in atto _____

Densità ceppaia per ha n. _____; n. medio polloni per ceppaia _____ -

Matricine presenti per Ha n. _____ specie _____

Anno dell'ultimo taglio _____

Numero di piante da rilasciare ad ettaro: _____ e specie: _____

Modalità di taglio (specificare in dettaglio le modalità di intervento che si intendono applicare).

Schema riepilogativo

Specie					Totale
Numero piante (N/ha)	matricine				
	polloni				
Area basimetrica (mq/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Altezza media (m)	matricine				
	polloni				
	totale				
Volume stimato (mc/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Massa stimata (t/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Massa da asportare stimata (t/ha)	matricine				
	polloni				
	totale				
Massa ritraibile totale (t)					

CASTAGNETO DA FRUTTO

Densità ceppaie per ha n. _____.

Intervento che si intende realizzare:

- sostituzione di ceppaie (**art. 51 comma 5 lettera a**);
- conversione in boschi cedui di castagno (**art. 51 comma 5 lettera b**).

Descrizione dei problemi sanitari in atto e loro diffusione.

Descrizione delle motivazioni che rendono necessaria la sostituzione di ceppaie.

Trattamento proposto (specificare in dettaglio le modalità di intervento che si intendono applicare).

Si allegano al presente progetto:

- a) cartografia catastale in scala non inferiore a 1:5.000;
- b) cartografia planoaltimetrica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con indicazione della superficie di intervento.
- Ogni intervento previsto in fase di taglio, allestimento ed esbosco del materiale assegnato, è conforme al Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

Si autorizza , non si autorizza la diffusione dei dati personali in base alla legge n. 675 del 31/12/96.

_____, li _____

IL TECNICO COMPILATORE

ALLEGATO M**Schema tipo per la redazione del piano colturale per impianti di arboricoltura da legno**

Tipologia di impianto (*impianto per la pioppicoltura; impianto a rapido accrescimento; impianto di arboricoltura da legno puro; impianto di arboricoltura da legno misto*)

1. Aspetti generali

- 1.1 Possessore/i (*Cognome e Nome, Residenza, C.F. e/o P.IVA*)
- 1.2 Ubicazione dell'intervento (*Comune, Località, Foglio/i e particella/e catastale/i*)
- 1.3 Breve relazione generale relativa alle caratteristiche aziendali (*estensione, indirizzo produttivo prevalente, principali attrezzature disponibili*)

2. Inquadramento stazionale dell'area di intervento

- 2.1 Altitudine (m s.l.m.) (*massima, minima e prevalente*)
- 2.2 Esposizione prevalente
- 2.3 Pendenza media (%)
- 2.4 Giacitura (*crinale o cresta; dosso o displuvio; alto versante; medio versante; basso versante; altopiano o tavolato; compluvio o fondovalle; pianura*)
- 2.5 Zona bioclimatica
- 2.6 Substrato pedogenetico (*coltri detritiche; depositi alluvionali attuali; depositi di conoidi di deiezione; depositi alluvionali antichi e di facies fluvio – lacustre; travertini; calcari; calcari marnosi; marne; arenarie; arenarie marnose; argilliti e argillo – scisti; formazioni piroclastiche e laviche*)
- 2.7 Profondità del suolo (*superficiale, 0-40 cm; mediamente profondo, 40-100 cm; profondo, >100 cm*)
- 2.8 Tessitura (*sabbioso; sabbioso franco; franco sabbioso; franco; franco limoso; limoso; argilloso sabbioso; argilloso; argilloso limoso; franco argilloso*)
- 2.9 Reazione (*acido; sub – acido; neutro; alcalino*)

3. Parametri tecnici di intervento

- 3.1 Superficie totale di intervento (*Ettari*)
- 3.2 Modalità di preparazione del terreno (*a buche; a gradoni; a piazzole; andante; se altri tipi, specificare*)
- 3.3 Elenco specie arboree (*in ordine di importanza*)
- 3.4 Elenco eventuali specie arbustive
- 3.5 Sesto di impianto: forma (*quadrato; rettangolo; quinconce; quadrato sfalsato; settonce; se altro, specificare*) e distanza (*m x m*) - Eventuale schema di impianto
- 3.6 Adozione sistemi di protezione delle piantine (*nessuna protezione; recinzione; shelters; cilindri in rete; se altro, specificare*)

4. Piano di manutenzione (solo per impianti ex-novo o aventi età inferiore a cinque anni)

- 4.1 I anno: interventi previsti
- 4.2 II anno: interventi previsti
- 4.3 III anno: interventi previsti
- 4.4 IV anno: interventi previsti
- 4.5 V anno: interventi previsti

5. Piano colturale

- 5.1 Obiettivo colturale (*biomassa; segagione; sfogliatura; tranciatatura*)
- 5.2 Numero di piante minimo a fine ciclo (*Numero/ha*)
- 5.3 Durata minima ipotizzata del ciclo colturale (*anni*)
- 5.4 Interventi intercalari previsti (*tipo di intervento e anno di esecuzione*)

6. Allegati

- 6.1 corografia a scala 1:25.000
- 6.2 carta plano-altimetrica a scala 1:10.000 con evidenziazione delle aree oggetto di intervento
- 6.3 planimetria catastale con evidenziazione delle aree oggetto di intervento

ALLEGATO N

Elenco specie forestali sottoposte alle norme previste per i materiali forestali di moltiplicazione (vivaistica)

SPECIE UTILIZZABILI NEL TERRITORIO REGIONALE	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
<i>Abies cephalonica</i> Loud.	Abete greco
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i> Miller	Castagno
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	Cedro dell'Atlante
<i>Cedrus libani</i> A. Richard	Cedro del Libano
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino ossifillo
<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune
<i>Pinus brutia</i> Ten.	Pino bruizio
<i>Pinus halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo
<i>Pinus nigra</i> Arn.	Pino nero
<i>Pinus pinaster</i> Aiton.	Pino marittimo
<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico
<i>Pinus silvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Populus</i> spp.	Pioppi
<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco	Douglasia
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia
<i>Salix</i> spp.	Salici
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale
<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Olmo montano
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Olmo campestre

SPECIE NON UTILIZZABILI NEL TERRITORIO REGIONALE MA SOTTOPOSTE EGUALMENTE ALLE NORME PREVISTE PER LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Abies grandis</i> Lindl.	Abete di Vancouver
<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Abete di Spagna
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco
<i>Betula pendula</i> Roth	Betulla bianca
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Betulla pelosa
<i>Larix decidua</i> Miller	Larice
<i>Larix Kaempferi</i> Carr.	Larice giapponese
<i>Larix x eurolepis</i> Henry	Larice ibrido
<i>Larix sibirica</i> Ledeb.	Larice siberiano
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Abete rosso
<i>Picea sitkensis</i> Carr.	Abete di Sitka
<i>Pinus canariensis</i> C. Smith	Pino delle Canarie
<i>Pinus cembra</i> L.	Pino cembro
<i>Pinus contorta</i> Loud.	Pino contorto
<i>Pinus leucodermis</i> Antoine	Pino loricato
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata
<i>Quercus rubra</i> L.	Quercia rossa

PAGINA 74 - BIANCA

ALLEGATO O

**Modelli per la predisposizione del registro
di carico e scarico**

PAGINA 76 - BIANCA

REGISTRO DI CARICO E SCARICO - PIANTE E PARTE DI PIANTE

Legge Regionale n. 28/2001

Vivaio _____

Specie¹ _____

Ubicazione _____

Anno _____

Partita IVA _____

Pagina _____ di _____

Autorizzazione _____

Rif.	Estremi del certificato di provenienza e di identità clonale	Caratteristiche del materiale	Estremi del certificato di micorizzazione
------	--	-------------------------------	---

N ²	Data	Numero	Data	Rilasciato da	Provenienza	Tipologia materiale ³	Tipologia allevamento ⁴	Destinazione	Carico	Scarico	Esistenze	Numero	Data	Rilasciato da	Note
/1															
/2															
/3															
/4															
/5															
/6															
/7															
/8															
/9															
/10															
/11															
/12															
/13															
/14															
/15															
/16															
/17															
/18															
/19															
/20															

¹ La specie può anche essere indicata in una colonna aggiuntiva della tabella.² Riportare il numero di pagina e il numero progressivo di rigo.³ Semenzali, barbatelle, talee...⁴ S1 (semenzali di un anno), S2 (semenzali di due anni), S1T2 (trapianti di 1+2 anni), F1 (Piante di un anno in fitocella), F2 (Piante di 2 anni in fitocella), V1 (Piante di un anno in vaso)...

REGISTRO DI CARICO E SCARICO - SEMENTI FORESTALI

Legge Regionale n. 28/2001

Vivaio _____

Specie⁵ _____

Ubicazione _____

Anno _____

Partita IVA _____

Pagina _____ di _____

Autorizzazione _____

N	Data	Numero	Data	Rilasciato da	Numero	Data	Rilasciato da	Data	Rilasciato da	Provenienza	Anno raccolta seme	Destinazione	Carico kg	Scarico kg	Esistenze kg	Note	Estremi della bolletta di accompagnamento ⁶		Estremi del certificato di provenienza	
/1																				
/2																				
/3																				
/4																				
/5																				
/6																				
/7																				
/8																				
/9																				
/10																				
/11																				
/12																				
/13																				
/14																				
/15																				
/16																				
/17																				
/18																				
/19																				
/20																				

⁵ La specie può anche essere indicata in una colonna aggiuntiva della tabella⁶ Da non compilare se il seme viene acquistato

ALLEGATO P

Numero massimo di piantine certificabili ottenibili da 1000 g di semi forestali

Nome scientifico	Nome comune	N° piante certificabili
<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco	7.000
<i>Abies cephalonica</i> Loud.	Abete greco	5.000
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	Ontano nero	280.000
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	10.000
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno	200
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	Cedro dell'Atlante	5.000
<i>Cedrus libani</i> A. Richard	Cedro del Libano	5.000
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune	40.000
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio	3.000
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore	10.000
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino ossifillo	10.000
<i>Pinus brutia</i> Ten.	Pino bruzio	15.000
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo	50.000
<i>Pinus nigra</i> Arn.	Pino nero	50.000
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo	15.000
<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico	1.000
<i>Pinus silvestris</i> L.	Pino silvestre	100.000
<i>Populus spp.</i>	Pioppi	500.000
<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco	Douglasia	30.000
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio	5.500
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	250
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto	250
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	500
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Rovere	250
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	500
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	250
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera	500
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia	45.000
<i>Salix spp.</i>	Salici	500.000
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso	3.000
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiglio selvatico	20.000
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale	5.500
<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Olmo montano	100.000
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Olmo campestre	100.000

ALLEGATO Q

Modello A

CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI

Rilasciato in conformità della direttiva 1999/105/CE

Ente certificatore: Italia - Regione Umbria

Certificato n. CE/IT 010__ / ____/20__

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:

- conformemente alla direttiva CE
in base a misure transitorie

Nome botanico:

Natura dei materiali di moltiplicazione:

- Unità seminale
Parti di piante
Postime

Categoria dei materiali di moltiplicazione:

- Identificati alla fonte
Selezionati
Controllati

Tipo di materiale di base:

- Fonte di semi
Soprassuolo

Destinazione:

Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale:

/Miscuglio:

- Autoctono Indigeno Non autoctono Non indigeno Origine sconosciuta

Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta:

Paese e Regione di provenienza dei materiali di base:

Provenienza:

Altitudine o estensione altimetrica della stazione dei materiali di base:

Anno di maturazione delle sementi:

Quantità dei materiali di propagazione:

I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripartizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato CE? Si No

Numero del precedente certificato: Quantità nella partita iniziale:

Durata dell'allevamento in vivaio:

I materiali ottenuti da semi hanno avuto una successiva propagazione vegetativa?

- Si No Metodo di propagazione: Numero di cicli di propagazione:

Nome e indirizzo del fornitore:

Table with 3 columns: Nome e indirizzo dell'Organismo ufficiale, Timbro dell'Organismo ufficiale, Nome del funzionario responsabile; Data, Firma.

Modello B

CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA ARBORETI DA SEME O GENITORI

Rilasciato in conformità della direttiva 1999/105/CE

Ente certificatore: Italia – Regione Umbria	Certificato n. CE/IT 010__ / _____
---	------------------------------------

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:

- conformemente alla direttiva CE
 in base a misure transitorie

Nome botanico:

Nome dei materiali di base (come citato nel catalogo):

Natura dei materiali di moltiplicazione:

- Unità seminale
 Parti di piante
 Postime

Categoria dei materiali di moltiplicazione:

- Selezionati
 Controllati

Tipo di materiale di base:

- Arboreo da seme
 Genitori

Destinazione:

Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale:

- Autoctono Indigeno Non autoctono Non indigeno Origine sconosciuta

Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta:

Paese e Regione di provenienza dei materiali di base:

Provenienza:

Semi provenienti da: Impollinazione libera Impollinazione supplementare Impollinazione controllata

Anno di maturazione delle sementi:

Quantità dei materiali di propagazione:

I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripartizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato CE? Sì No

Numero del precedente certificato..... Quantità nella partita iniziale.....

Durata dell'allevamento in vivaio:

Numero di componenti rappresentati:

Famiglie: Cloni:

Altitudine o estensione altimetrica della stazione dei materiali di base:

Nella produzione del materiale di base si è fatto ricorso a modificazioni genetiche? Sì No

Per i materiali di moltiplicazione provenienti da genitori:

Designazione dell'incrocio Composizione percentuale delle famiglie componenti.....

I materiali ottenuti da semi hanno avuto una successiva propagazione vegetativa? Sì No

Metodo di propagazione Numero di cicli di propagazione.....

Nome e indirizzo del fornitore:

.....

.....

Nome e indirizzo dell'Organismo ufficiale:	Timbro dell'Organismo ufficiale:	Nome del funzionario responsabile:
	Data:	Firma:

Modello C

CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA CLONI E MISCUGLI DI CLONI

Rilasciato in conformità della direttiva 1999/105/CE

Ente certificatore: Italia – Regione Umbria

Certificato n. CE/IT 010__ / _____

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:

- conformemente alla direttiva CE
 in base a misure transitorie

Nome botanico:

Nome del clone o del miscuglio di cloni:

Natura dei materiali di moltiplicazione:

- Parti di piante
 Postime

Categoria dei materiali di moltiplicazione:

- Qualificati
 Controllati

Tipo di materiale di base:

- Cloni
 Miscuglio di cloni

Destinazione:

Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale:

- Autoctono Indigeno Non autoctono Non indigeno Origine sconosciuta

Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta:

Paese e Regione di provenienza dei materiali di base:

Provenienza:

Nella produzione del materiale di base si è fatto ricorso a modificazioni genetiche? Sì

No

Metodo di propagazione: **Numero di cicli di propagazione:**

Quantità dei materiali di moltiplicazione:

I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripartizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato CE? Sì No

Numero del precedente certificato..... Quantità nella partita iniziale.....

Durata dell'allevamento in vivaio:.....

Per i miscugli di cloni:

Numero di cloni nel miscuglio..... Composizione percentuale dei cloni componenti:

Nome e indirizzo del fornitore:

.....

.....

Nome e indirizzo dell'Organismo ufficiale:	Timbro dell'Organismo ufficiale: Data:	Nome del funzionario responsabile: Firma:
--	---	--

ALLEGATO R**CARTELLINO IDENTIFICATIVO DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE**

MODELLO A - Piante e parte di piante

FRONTE

Regione dell'Umbria L.R. n. 28/2001	
Azienda vivaistica	
Licenza n.	
Indirizzo	
.....	
Nome botanico	
Clone (eventuale)	
Provenienza	
Tipo di materiale ⁷	
Quantità	
Categoria di classificazione ⁸	
Età	
Materiale geneticamente modificato (Si/No)	
Materiale propagato per via vegetativa (Si/No).....	

RETRO

N° Certificato di provenienza o di identità clonale
Rilasciato da
il
N° partita
(dal registro di carico e scarico)
Pianta micorrizzata (Si/No)
Riferimento al certificato di micorrizzazione
Materiale conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 1999/105/CE

Il colore, o il riferimento al colore se stampato su carta bianca, del cartellino deve essere diversificato in funzione della categoria di classificazione del materiale utilizzando i seguenti colori:

- materiale identificato alla fonte: Giallo
- materiale selezionato: Verde
- materiale qualificato: Rosa
- materiale controllato: Blu

⁷ parti di piante; piante

⁸ identificato alla fonte; selezionato; qualificato; controllato

MODELLO B - Sementi

FRONTE

Regione dell'Umbria L.R. n. 28/2001	
Azienda vivaistica	
Licenza n.	
Indirizzo	
.....	
Nome botanico	
<hr/>	
Provenienza	
Tipo di materiale di base ⁹ :	
Quantità	
Categoria di classificazione ¹⁰	
Età	
Materiale geneticamente modificato (Si/No)	

RETRO

N° Certificato di provenienza
N° partita
(dal registro di carico e scarico)
Purezza.....
Tasso di germinazione
Peso di 1000 semi (g).....
Numero semi vitali per kg
Materiale conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 1999/105/CE

Il colore, o il riferimento al colore se stampato su carta bianca, del cartellino deve essere diversificato in funzione della categoria di classificazione del materiale utilizzando i seguenti colori:

- materiale identificato alla fonte: Giallo
- materiale selezionato: Verde
- materiale qualificato: Rosa
- materiale controllato: Blu

⁹ fonte di semi; soprassuolo; arboreto da seme; genitori

¹⁰ identificato alla fonte; selezionato; qualificato; controllato

MODELLO B - Sementi

FRONTE

Regione dell'Umbria L.R. n. 28/2001	
Azienda vivaistica	
Licenza n.	
Indirizzo	
.....	
Nome botanico	
<hr/>	
Provenienza	
Tipo di materiale di base ¹¹ :	
Quantità	
Categoria di classificazione ¹²	
Età	
Materiale geneticamente modificato (Si/No)	

RETRO

N° Certificato di provenienza
N° partita
(dal registro di carico e scarico)
Purezza.....
Tasso di germinazione
Peso di 1000 semi (g).....
Numero semi vitali per kg
Materiale conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 1999/105/CE

Il colore, o il riferimento al colore se stampato su carta bianca, del cartellino deve essere diversificato in funzione della categoria di classificazione del materiale utilizzando i seguenti colori:

- materiale identificato alla fonte: Giallo
- materiale selezionato: Verde
- materiale qualificato: Rosa
- materiale controllato: Blu

¹¹ fonte di semi; soprassuolo; arboreto da seme; genitori

¹² identificato alla fonte; selezionato; qualificato; controllato

ALLEGATO S**Indicazioni per la redazione del disciplinare di gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme**

Nota generale

Il disciplinare deve contenere le indicazioni pratiche per la gestione del materiale di base (bosco, arboreo o pianta da seme) censito al fine di garantire la qualità e la quantità della produzione di seme, da aggiornare ogni 10-15 anni.

Il disciplinare è costituito da una parte descrittiva, una parte gestionale e da allegati cartografici.

1. PARTE DESCRITTIVA

Deve contenere le seguenti informazioni:

1.1. Dati generali

1.1.1. Denominazione provenienza, Proprietà, Località, Bacino idrografico, Comune, Provincia, Riferimenti cartografici, Riferimenti catastali, Superficie bosco/arboreto (ha), Superficie dell'area adatta alla raccolta del seme (ha), Altitudine (minima e massima), Giacitura, Esposizione, Pendenza, Accessibilità

1.2. Dati climatici

1.2.1. Stazione termometrica di riferimento, T media annua, T media mese più caldo, T media mese più freddo, T max assoluta, T min assoluta, Stazione pluviometrica di riferimento, Precipitazioni annue, Precipitazioni estive [Giu-Set], N° giorni piovosi, N° giorni piovosi estivi, Altre informazioni climatiche (neve, grandine, gelate, nebbie...)

1.3. Dati geopedologici

1.3.1. Substrato pedogenetico, Profondità terreno (cm)

1.4. Dati del popolamento forestale (solo per boschi e arboreti)

1.4.1. Origine, Composizione specifica, Governo, Trattamento, Età, Stadio evolutivo, Struttura verticale, Struttura orizzontale (Tessitura), Specie arboree presenti, Specie arbustive, Specie erbacee, Area basimetrica (suddivisa per specie), Diametro medio, Altezza media, Altezza dominante, Diametro medio piante dominanti (o distribuzione diametrica)

1.5. Dati sullo stato sanitario

1.5.1. Vigoria delle piante, Patogeni presenti e Grado di attacco, Grado di Trasparenza delle chiome, Danni meccanici

2. PARTE GESTIONALE

Deve contenere le seguenti informazioni:

2.1. Modalità di registrazione

2.1.1. Definizione delle modalità per la registrazione dei principali eventi che interessano il materiale di base e in particolare di: attacchi da parte di agenti patogeni o di altri danni, produzione annuale di seme, raccolta annuale di seme, interventi selvicolturali realizzati

2.2. Tipologie di intervento attuabili

2.2.1. Descrizione degli interventi da realizzare e in particolare: finalità, tipo, anno, periodo, modalità esecutive

2.2.2. Descrizione delle modalità di accesso al bosco

2.2.3. Descrizione delle modalità per la raccolta del seme (percentuale di seme che può essere asportato in una stagione silvana, periodo di raccolta consentito, condizioni meteorologiche per la raccolta, attrezzatura utilizzabile e metodo di raccolta)

ALLEGATO T**Punteggi per l'attribuzione delle ditte boschive alle fasce
(comma 2 dell'art. 9 della legge 19 novembre 2001, n. 28)**

1. Capacità operativa
 - per **ogni ettaro** di bosco utilizzato nei 5 anni precedenti la presentazione della richiesta di iscrizione o rinnovo (dimostrabile attraverso regolari contratti d'acquisto – comprese le scritture private – o sulla base di attestazione rilasciata dai comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato relativi ai territori in cui si è operato) **punti 3**
 - per ogni dipendente a tempo indeterminato munito del patentino di cui all'art. 10 della L.R. n. 28/01 e inserito nel libro matricola nell'anno precedente la presentazione della richiesta di iscrizione o rinnovo **punti 15**
 - per i dipendenti a tempo determinato muniti del patentino di cui all'art. 10 della L.R. n. 28/01 ed impiegati nell'anno precedente la presentazione della richiesta di iscrizione o rinnovo, per ogni trimestre **punti 3**
2. Capacità tecnica
 - per ogni trattore gommato disponibile **punti 5**
 - per ogni verricello forestale disponibile (comunque in numero non superiore al numero di trattori gommati disponibili) **punti 5**
 - per la disponibilità di risine in polietilene, ogni 40 metri **punti 2**
3. Conduzione della ditta
 - ditte condotte da persona in possesso del patentino di cui all'art. 10 della L.R. n. 28/01 o con almeno una persona in possesso dello stesso patentino nel caso di forme associate **punti 15**
 - ditte condotte in prevalenza da giovani di età inferiore a 40 anni **punti 5**
 - ditte condotte da donne o presenza di almeno una donna nel caso di forme associate **punti 1**
4. Sospensioni
 - nel caso di sospensione del tesserino avvenuta nei 5 anni precedenti la richiesta di rinnovo il punteggio è diminuito di **punti 1** per ogni mese di sospensione

ALLEGATO U

Elenco specie arboree tutelate

1	<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
2	<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
3	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
4	<i>Acer opalus</i> Auct.	Aceri gruppo "opalo"
5	<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
6	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
7	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.*	Ippocastano
8	<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
9	<i>Carpinus orientalis</i> Miller	Carpino orientale
10	<i>Castanea sativa</i> Miller	Castagno
11	<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro
12	<i>Cedrus</i> spp.*	Cedro
13	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune
14	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
15	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
16	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino ossifillo
17	<i>Juglans regia</i> L.*	Noce comune
18	<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
19	<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco
20	<i>Morus nigra</i> L.	Gelso nero
21	<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo
22	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pino marittimo
23	<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico
24	<i>Platanus hybrida</i> Brot.	Platano occidentale
25	<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
26	<i>Populus pyramidalis</i> Roz.	Pioppo cipressino
27	<i>Prunus avium</i> L.*	Ciliegio spontaneo
28	<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
29	<i>Quercus crenata</i> Lam.	Cerrosughera
30	<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
31	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
32	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
33	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
34	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Rovere
35	<i>Quercus suber</i> L.	Sughera
36	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz.	Sorbo montano
37	<i>Sorbus aucuparia</i> L.*	Sorbo degli uccellatori
38	<i>Sorbus domestica</i> L.*	Sorbo comune
39	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz *	Ciavardello
40	<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
41	<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
42	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale
43	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Olmo montano
44	<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

* Specie tutelate solo nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali.

ALLEGATO V

Elenco specie arbustive ed erbacee tutelate

SPECIE ARBUSTIVE	
Nome scientifico	Nome italiano
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
<i>Rhamnus</i> spp.	Alaterni
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Bosso
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Calluna
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ginestrone
<i>Malus florentina</i> (Zuccagni) Schneider	Melo fiorentino
<i>Vaccinium</i> spp.	Mirtilli
<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	Pero corvino
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viburno

SPECIE ERBACEE	
Specie	Ambiente
<i>Achillea mucronulata</i> Bertol.	Macereti calc. (1000-2000 m)
<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>neapolitanum</i> Nyman	Boschi di conifere forre (100-2100 m)
<i>Adonis distorta</i> Ten.	Brecciai e rupi (calc.). (2000-2500 m)
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	Prati palustri, pozze effimere, anche in ambiente subsalmo (0-1000 m)
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Boschi soprattutto faggete, forre, cespuglieti (70-2000 m)
<i>Asphodelus aestivus</i> Brot.	Incolti aridi, pascoli, garighe (0-1200 m)
<i>Asteriscus aquaticus</i> (L.) Less.	Fanghi, suoli umidi, incolti, campi (0-800 m)
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Fossi e paludi (0-500 m)
<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel. (syn.: <i>B. hispida</i> DC.)	Prati aridi e sassosi (calc.). (0-800 m)
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Fossi, canali, paludi, risaie (0-1000 m)
<i>Caltha palustris</i> L.	Prati umidi e sponde dei corsi d'acqua (0-2000 max. 2530 m)
<i>Campanula tanfanii</i> Podlech	Rupi calc. ombrose e umide (150-2000 m)
<i>Cardamine amara</i> L. var. <i>major</i> Ten.	Sorgenti, rive dei torrenti montani ed alpini (600-2500 m)
<i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>granulosa</i> (All.) Arcang.	Prati umidi (500-1600 m)
<i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>rivularis</i> (Schur) Nyman	Prati umidi (500-1600 m)
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Paludi, sponde di stagni e corsi d'acqua (0-800 max. 2000 m)
<i>Carex elata</i> All.	Sponde dei canali e stagni, vegetazione di alti carici (0-1500 m)
<i>Carex stellulata</i> Good.	Torbiere basse, sorgenti, prati umidi (700-2300 m)
<i>Carex vesicaria</i> L.	Sponde, rive (0-1000 raram. 2000 m)
<i>Centaurium spicatum</i> (L.) Fritsch	Fanghi, suoli umidi, suoli subsalsi del litorale (0-400 m)
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	fanghi, terreni umidi, sentieri (silice). (0-300 m)
<i>Coronilla valentina</i> L.	Rupi calc. garighe (0-1500 m)
<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	Fossi, alvei, fanghi, risaie (0-600 m)
<i>Cytinus</i> spp.	Macchie (0-800 m)
<i>Damasonium alisma</i> Mill. subsp. <i>alisma</i>	Stagni e paludi (0-500 m)
<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott	Cedui, incolti (0-800 m)
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Acque stagnanti o lentamente fluenti, povere in sostanze nutritive (0-1500 m)
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Shult.	Ambienti fangosi, alluvioni, risaie (0-1000 m)
<i>Ephedra major</i> Host	Rupi calc. (200-1300 m)
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Paludi, prati umidi (0-1600 m)
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Torbiere basse, prati umidi, sponde (spesso su calc.). (0-2100 m)
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. subsp. <i>ulmaria</i>	Prati umidi, paludi, boschi ripariali (0-1600 m)
<i>Galium debile</i> Desv.	Prati torbosi, cariceti di sponda (0-1200 m)
<i>Galium palustre</i> L.	Prati torbosi, cariceti di sponda (0-1600 m)
<i>Gentianella columnae</i> (Ten.) Holub	Pascoli aridi subalpini (1500-2200 m)
<i>Gentiana lutea</i> L.	Prati e pascoli montani (calc.) (1000-2200 m)
<i>Heleocharis alopecuroides</i> (Pill. et Mitt.) Host. ex Roem.	Terreni umidi generalmente salmastri (0-300 m)
<i>Heleocharis schoenoides</i> (L.) Host.	Terreni umidi soprattutto subsalsi (0-300 m)
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Acque limpide, stagnanti o lentamente fluenti (0-600 m)
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Acque calme, fossi, paludi (0-500 m)
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Paludi, torbiere, fanghi, pozze (0-1000 m)
<i>Ionopsidium savianum</i> (Caruel) Ball	Radure boschive (acidof.) (460-640 m)
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Fossi, sponde, paludi (0-300 max. 1030 m)
<i>Isoetes histrix</i> Bory	Stagni effimeri (silice) (0-1000 m)
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Sabbie umide, sentieri umidi ed ombrosi (silice). (0-1000 m)

<i>Juncus acutus</i> L.	Sabbie umide salmastre, argini, argille salse, raramente all'interno.
<i>Lemna gibba</i> L.	Acque stagnanti eutrofiche, risaie (0-800 m)
<i>Lemna trisulca</i> L.	Acque correnti, fossi (0-1000 m)
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass. subsp. <i>nivale</i> (Ten.) Tutin	Rupi calc. (2300-2800 m)
<i>Leopoldia tenuiflora</i> (Tausch) Heidr.	Pendii sassosi rupestri (150-1250 m)
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Paludi, stagni, acquitrini (0-2000 m)
<i>Montia minor</i> C. C. Gmel.	Ambienti umidi (0-2500 m)
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Paludi, prati umidi o inondati, acque lente (0-2000 m)
<i>Najas marina</i> L.	Acque dolci ferme lentamente fluenti (0-300 m)
<i>Najas minor</i> All.	Acque lente o stagnanti (0-300 m)
<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn	Boscaglie, cespuglieti, prati aridi (0-400 m)
<i>Nuphar luteum</i> (L.) Sm.	Acque stagnanti o lentamente fluenti oligotrofe (0-1500 m)
<i>Nymphaea alba</i> L.	Acque stagnanti oligotrofe (0-1500 m)
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Fossi, sorgenti (0-1000 m)
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Prati umidi e torbosi (calc.) (0-1700 m)
<i>Ophrys</i> spp.	
<i>Orchis</i> spp.	
<i>Paeonia officinalis</i> L.	Boschi chiari di latifoglie (100-1800 m)
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Querceti subacidi (300-1200 m)
<i>Polygomon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Suoli umidi, anche subsalsi (0-600 m)
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Stagni oligotrofi (0-1500 m)
<i>Primula auricula</i> L.	Rupi verticali (calc.) (300-2600 m)
<i>Radiola linoides</i> Roth	Sabbie e fanghi umidi (silice). (0-1500 m)
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Fanghi, suoli umidi, acquitrini (0-2000 m)
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Paludi, bordi di stagni e fossi d'acqua lentamente fluente (0-600 m)
<i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>ampullacea</i> (Ten) D.A. Webb	Rupi sgretolanti, sfaticcio (calc.) (1900-2600 m)
<i>Saxifraga ivalica</i> D.A. Webb	Rupi e sfaticcio calc. (200-2500 m)
<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	Paludi, fossi, anche in acque salmastre (0-300 m)
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Prati umidi torbosi, torbiere basse, spesso formante popolamenti densi, quasi puri (calc.). (0-1500 m)
<i>Seseli varium</i> Trev.	Pendii aridi e rupi preferibilmente silicei (300-800 m)
<i>Serapias</i> spp.	
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Koch	Pinete e prati aridi (0-900 m)
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Risaie ed acque stagnanti (0-1000 m)
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Paludi e boschi umidi (0-1350 m)
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	Incolti, soprattutto su sabbie (litotali, alvei). (0-600 m)
<i>Trapa natans</i> L.	Acque stagnanti (0-300 m)
<i>Trifolium spadiceum</i> L.	Prati torbosi (500-1500 m)
<i>Triglochin palustre</i> L.	Paludi, prati umidi, (500-2400 m, raramente in pianura)
<i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp.	Macchie cespuglieti degradati dall'incendio (suoli acidi). (0-600 m)
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Campi, vigne, oliveti (0-800 m)
<i>Utricularia</i> spp.	Acque stagnanti mesotrofe, spesso su substrato calcareo (0-1800 m)
<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>lobelianum</i> (Bernh.) Arcang.	Prati, pascoli, radure (nitroila). (800-2100, raramente 300-2600 m)
<i>Veronica scutellata</i> L.	Fossi, torrenti, sponde, torbiere (acidofila). (0-1800 m)
<i>Viola canina</i> L.	Pascoli magri, radure, margini dei boschi, anche in ambienti torbosi e palustri (pref. acidofila) (0-2200 m)
<i>Viola eugeniae</i> Parl.	Cotiche pioniere e pascoli sassosi d'altitudine su calc. (1500-2450 m)
<i>Zannichellia palustris</i> L. s. l.	Acque stagnanti o lentamente fluenti (0-800 m)

ALTRE SPECIE VEGETALI

Vischio	<i>Viscum album</i> L.
Vischio quercino	<i>Loranthus europaeus</i> Jacq.
Muschi di tutte le specie	

ALLEGATO W

**Elenco specie arboree utilizzabili per imboschimenti, rimboschimenti
e impianti di arboricoltura da legno**

	Nome scientifico	Nome italiano
1	<i>Abies alba</i> Mill.	Abete bianco
2	<i>Abies cephalonica</i> Loud.	Abete greco
3	<i>Acer campestre</i> L.	Acer campestre
4	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acer minore
5	<i>Acer opalus</i> Auct.	Aceri gruppo "opalo"
6	<i>Acer platanoides</i> L.	Acer riccio
7	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acer montano
8	<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Desf.	Ontano napoletano
9	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
10	<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
11	<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	Carpinella
12	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
13	<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	Cedro dell'Atlante
14	<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don fil.	Cedro dell'Himalaya
15	<i>Cedrus libani</i> A. Richard	Cedro del Libano
16	<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro
17	<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
19	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda
20	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune
21	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
22	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
23	<i>Fraxinus omus</i> L.	Orniello
24	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino ossifilo
25	<i>Juglans nigra</i> L.*	Noce nero
26	<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune
27	<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
28	<i>Morus nigra</i> L.	Gelso
29	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero
30	<i>Picea abies</i> Karst *	Abete rosso
31	<i>Pinus brutia</i> Ten.	Pino bruzio
32	<i>Pinus halepensis</i> L.	Pino d'Aleppo
33	<i>Pinus laricio</i> Poiret	Pino laricio
34	<i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero
35	<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo
36	<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico
37	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
38	<i>Populus spp.</i>	Pioppi
39	<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
40	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco	Douglasia
41	<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
42	<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
43	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
44	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Rovere
45	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
46	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
47	<i>Quercus suber</i> L.	Sughera
48	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.*	Robinia
49	<i>Salix spp.</i>	Salici
50	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Farinaccio
51	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo uccellatori
52	<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune
53	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello
54	<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
55	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiglio selvatico
56	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale
57	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Olmo montano
58	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Olmo campestre

* Specie non utilizzabili per imboschimenti e rimboschimenti

ALLEGATO Z

**Tariffe dei valori degli alberi presenti nelle fustaie e delle matricine
(comma 3 art. 48 della legge regionale n. 28/01)**

Diametro (cm)	< 5	6-15	16-25	26-40	41-50	>51
Specie arborea	Valore in Euro					
Abeti	1,50	4,00	10,00	36,00	77,00	155,00
Pini	1,50	4,00	8,00	23,00	52,00	103,00
Cipressi	1,50	5,00	10,00	36,00	77,00	155,00
Querce caducifoglie	1,50	5,00	10,00	31,00	67,00	129,00
Faggio	1,50	5,00	10,00	36,00	77,00	155,00
Leccio ed altre sempreverdi mediterranee	1,50	5,00	10,00	21,00	52,00	103,00
Castagno e robinia	1,50	8,00	15,00	36,00	77,00	155,00
Noce	1,50	8,00	15,00	62,00	129,00	258,00
Carpini	1,50	5,00	10,00	21,00	46,00	93,00
Aceri, frassini, ciliegio, olmi	1,00	5,00	10,00	36,00	77,00	155,00
Pioppi, salici, ontani ed altre specie ripariali	0,80	4,00	8,00	18,00	39,00	77,00

— Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell'assessore Bocci nella seduta del 20 novembre 2002, deliberazione n. 1622.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte a cura della Direzione regionale attività produttive (Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana) in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo degli artt. 2, 4, 8, commi 2 e 3, dell'art. 9, commi 2, 3, dell'art. 10, comma 3 e degli artt. 12, 14 e 39, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» (pubblicata nel *B.U.R.* n. 58 del 28 novembre 2001), è il seguente:

«2. *Regolamento di attuazione.* — 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento.

4. *Terreni sottoposti a vincolo.* — 1. Sono disciplinati dalle norme del presente capo:

a) i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;

b) i boschi secondo la definizione di cui all'art. 5.

8. *Rinvio al regolamento.* — *Omissis.*

2. Il regolamento prevede:

a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali;

b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;

c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive;

d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi;

e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate;

f) norme per l'esercizio del pascolo;

g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di Natale;

h) norme relative alla viabilità rurale e forestale;

i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete;

j) norme per i progetti speciali e di ricerca;

k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco.

3. Gli interventi selvicolturali disciplinati nel regolamento, salvo che non sia ivi diversamente disposto, sono considerati

tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 152 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

9. *Ditte boschive.* — *Omissis.*

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;

b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità. *Omissis.*

10. *Elenco degli operatori forestali.* — *Omissis.*

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità. *Omissis.*

12. *Alberi sottoposti a tutela.* — 1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.

2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:

hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;

sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;

ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.

3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.

4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.

14. *Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni.* — 1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento ed il commercio.

2. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive di cui al comma 1.

3. È consentita la raccolta di muschi fino ad un chilogrammo giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non può essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio.

4. Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate nel regolamento, per costruzioni edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità.

5. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silvo-pastorali.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'art. 3, comma 3, lett. g) e comma 4.

39. Rinvio al regolamento. — 1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce:

- a) la composizione della Commissione tecnico-consulativa;
- b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;
- c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale;
- d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale;
- e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del Libro regionale e del Registro regionale di cui all'art. 38, nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nello stesso Libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;
- f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione, l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la conservazione;
- g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo».

— Il testo degli artt. 139 e 152, comma 1, lettera c), del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352» (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999), è il seguente:

«**139. Beni soggetti a tutela.** — 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

152. Interventi non soggetti ad autorizzazione. — 1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

Omissis

- c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia». *Omissis*.

— La direttiva habitat 92/43/CEE, è pubblicata in GUCE, n. L 206 del 22 luglio 1992.

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«**1. Oggetto.** — 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico.

2. La presente legge promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono.

3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente: «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera a):

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«**5. Definizione di bosco.** — 1. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di due-mila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.

2. Si considerano bosco:

- a) i castagneti da frutto;
- b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;
- c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;
- d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.

3. Non si considerano boschi:

- a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;
- b) i giardini o parchi urbani;
- c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.

4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale».

Nota all'art. 5, comma 5:

Il testo dell'art. 48 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«**48. Sanzioni.** — 1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.

4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore.

6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3.

7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni pianta o ceppaia.

8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860).

9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute

nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per:

1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli;

2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;

b) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo.

10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni ara o frazione di ara.

11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.

12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850).

13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100 (pari a L. 48.407 e L. 193.627) per ogni albero.

14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;

b) da euro 80 a euro 800 (pari a L. 154.902 e L. 1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri;

c) da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;

d) da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;

e) da euro 520 a euro 5.200 (pari a L. 1.006.860 e L. 10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri.

15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.

16. Chiunque asporti, danneggi o commeri le specie di cui all'art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 a euro 30 (pari a L. 5.809 e L. 58.088) per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.

17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante.

18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell'art. 15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302).

19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3

dell'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26 a euro 260 (pari a L. 50.343 e L. 503.430) per ciascun esemplare.

20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13 a euro 130 (pari a L. 25.172 e L. 251.715).

21. Per le violazioni alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3 dell'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dagli art. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 6, comma 5:

Per il testo dell'art. 48, comma 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 7, commi 8, 10 e 11:

Per il testo dell'art. 48, commi 11 e 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 8, commi 1 e 7:

— Il testo dell'art. 26 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«26. (Piano forestale regionale). — 1. Il Piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento forestale pubblico e privato, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

2. Il PFR è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Esso ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo PFR.

3. Il PFR è attuato con i programmi annuali di cui all'art. 27».

— Per il testo dell'art. 48, comma 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 9, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 10, commi 5, 6 e 7:

Per il testo dell'art. 48, commi 9, lettera a), punto 1 e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 11, comma 5:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 12, comma 5:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 13, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 14, commi 3 e 9:

— Per il testo dell'art. 14 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettere a) e b), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 15, commi 5, 6, 7 e 9:

— Il testo dell'art. 15 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«15. *Imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura.* — 1. Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco allegato al regolamento.

2. I rimboschimenti e gli imboschimenti con specie diverse possono essere realizzati, previa autorizzazione dell'ente competente per territorio, per l'attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca pubblici.

3. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a cinquecento metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre, specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco di cui al comma 1, salvo l'autorizzazione dell'ente competente per territorio».

— Per il testo dell'art. 48, commi 11, 12 e 18, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 16, commi 6 e 8:

Per il testo dell'art. 48, commi 9, lettera a) e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 17, comma 2:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 18, commi 2, 4, 6, 7 e 8:

— Il testo dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«7. *Divieti.* — 1. Nei boschi sono vietati:

a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con e modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2;

b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi;

c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;

d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7 dell'art. 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria per come indicato all'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;

b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo».

— Il testo dell'art. 32, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«32. *Sostegno e sostituzione.* — *Omissis.*

3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali gli enti competenti per territorio possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi».

— Per il testo dell'art. 48, commi 9, lettera a), punti 1), 2) e 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 19, commi 3 e 4:

Per il testo degli artt. 32, comma 3 e 48, comma 9, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 18, commi 2, 4, 6, 7 e 8 e la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 20, commi 1, lettera e), 5, 6, 7 e 9:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi» (pubblicata nella G. U. n. 280 del 30 novembre 2000), è il seguente:

«10. *Divieti, prescrizioni e sanzioni.* — 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni,

limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia».

— Per il testo dell'art. 48, commi 3, 9, lettera b), 11 e 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 21, commi 6 e 7:

Per il testo dell'art. 48, commi 11 e 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 22, commi 4 e 6:

Per il testo dell'art. 48, commi 11 e 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 24, commi 4 e 5:

Per il testo dell'art. 48, commi 9, lettera a) e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 25, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 26, comma 5:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 27, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 28, commi 4, 5 e 7:

Per il testo dell'art. 48, commi 9, lettera a) e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 29, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 30, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 31, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 32, commi 4 e 6:

Per il testo dell'art. 48, commi 11 e 20, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 33, commi 5 e 6:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 34, commi 4 e 5:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 35, commi 3 e 4:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 36, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 37, commi 5 e 7:

Per il testo dell'art. 48, commi 3, 9, lettera a) e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 38, commi 3 e 5:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 40, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 42, commi 4 e 6:

Per il testo dell'art. 48, commi 3, 9, lettera a) e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 43, commi 9 e 11:

Per il testo dell'art. 48, commi 3, 9, lettera a) e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 44, comma 7:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 45, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 47, comma 7:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 48, comma 2:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 50, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 51, commi 6, 7, 8, 9 e 11:

Per il testo dell'art. 48, commi 3, 9, lettera a), punto 2) e 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 52, comma 3:

Per il testo dell'art. 1 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 53, comma 3:

Per il testo dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 54, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 55, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 56, commi 2, 4, 5 e 6:

— Per il testo dell'art. 14, commi 4 e 5, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 58, comma 5:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 59, commi 4, lettera b) e 5:

— Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988, recante «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione», è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 127, del 1° giugno 1988.

— Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 60, comma 6:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 61, commi 3, lettera b) e 4:

— Per il decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988, si vedano le note all'art. 59, commi 4, lettera b) e 5.

— Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 62, comma 2:

Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 18, commi 2, 4, 6, 7 e 8.

Nota all'art. 63, comma 4:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 64, commi 5 e 6:

Per il testo dell'art. 48, commi 11 e 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 66, commi 7 e 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» (pubblicato nella G. U. n. 138 del 14 giugno 1996) è stato modificato ed integrato dal DPR 19 ottobre 2000, n. 437, recante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini» (pubblicato in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001).

— Per il testo dell'art. 48 della legge regionale 19 novembre

2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 67, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera b), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 68, comma 2:

Per il testo dell'art. 48, comma 9, lettera b), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 69, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 71, commi 13, 14, 15, 16, 18 e 20:

— Per il testo dell'art. 15 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 15, commi 5, 6, 7 e 9.

— Per il testo dell'art. 48, commi 9, lettera a), 11, 12 e 18, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 72, commi 6, 8, 9, 10 e 12:

— Per il testo dell'art. 15 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 15, commi 5, 6, 7 e 9.

— Per il testo dell'art. 48, commi 11, 12 e 18, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 73, commi 5, 6, 7 e 9:

Per il testo dell'art. 48, commi 11, 12, 13 e 22, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 77, comma 6:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 78, comma 7:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 79, comma 6:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 80, comma 3:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 81, comma 5:

Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 82, commi 5 e 6:

Per il testo dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 18, commi 2, 4, 6, 7 e 8.

Per il testo dell'art. 48, comma 11 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 84, commi 3, lettera b) e 4:

— Per il decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988, si veda la nota all'art. 59, commi 4, lettera b) e 5.

— Per il testo dell'art. 48, comma 11, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 85, commi 3 e 4:

Per il testo dell'art. 48, commi 11 e 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Nota all'art. 87, comma 3:

Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 88, comma 1:

Per il testo dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 18, commi 2, 4, 6, 7 e 8.

Nota all'art. 90, comma unico:

Il testo dell'art. 33 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«**33. Finalità ed ambito di applicazione.** — 1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale.

3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo».

Nota all'art. 91, comma 1:

Il testo dell'art. 35 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«**35. Commissione tecnico-consultiva.** — 1. È istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaiistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.

2. La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti:

a) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'art. 34;

b) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti;

c) sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 38;

d) sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 38;

e) sulle richieste di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme dei materiali di base iscritti nel Libro regionale;

f) sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle specie indicate nel regolamento per la realizzazione di imboschimenti o filari;

g) sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici».

Note all'art. 92, comma 1:

— Per il testo dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 90, comma unico.

— Il testo dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«**36. Adempimenti.** — *Omissis.*

2. I possessori di autorizzazione di cui all'art. 34 devono tenere, per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento».

Nota all'art. 93, comma 1:

Il testo dell'art. 37 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«**37. Certificazione.** — 1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio.

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme della presente legge per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte. Inoltre, deve essere certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di riconoscimento approvate dalla Giunta regionale.

3. L'utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33, proveniente da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso con le seguenti prescrizioni:

a) ferma restando la certificazione di cui al comma 1 non vi è alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;

b) non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione appartenente alla categoria «identificato alla fonte» ai sensi della Direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a), salvo deroga concessa dalla Regione su motivata richiesta dell'interessato;

c) la Regione, su proposta della Commissione tecnico-consultiva, si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

4. Per il materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33 proveniente da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza.

5. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la commercializzazione e l'impiego di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 e di origine esterna ai Paesi dell'Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su richiesta dell'interessato esclusivamente per ragioni di sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di produzione».

Nota all'art. 94, comma 1:

Per il testo dell'art. 33 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 90.

Nota all'art. 95, comma 2:

La direttiva 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, è pubblicata nella G.U.C.E. n.L11 del 15 gennaio 2000.

Note all'art. 96, commi 1, 2 e 5:

— Il testo dell'art. 3, commi 3, lettera d) e 4, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«3. Funzioni e compiti in materia fiscale. — Omissis.

3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:

Omissis

d) l'individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi del comma 6 dell'articolo 7;

Omissis.

4. È trasferito ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lett. g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta». Omissis.

— Per la direttiva 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, si veda la nota all'art. 95, comma 2.

— Per il testo dell'art. 33 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 90, comma unico.

Note all'art. 97, commi 1, 4 e 5:

Il testo dell'art. 38 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«38. Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme e Registro regionale dei cloni forestali. — 1. I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono iscritti nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di seguito nominato Libro regionale.

2. I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel Registro regionale dei cloni forestali, di seguito nominato Registro regionale».

— Per la direttiva 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, si veda la nota all'art. 95, comma 2.

Nota all'art. 98, comma 3:

Il testo dell'art. 29 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«29. Programmi degli interventi. — 1. Le Comunità montane, entro il trenta settembre di ogni anno per l'anno successivo, presentano alla Giunta regionale, per l'approvazione i Programmi degli interventi, redatti in conformità al Programma annuale di cui all'art. 27.

2. Nei Programmi di cui al comma 1 possono essere ricompresi l'acquisto di macchine ed attrezzature e il ripristino o la costruzione di immobili funzionali allo svolgimento degli interventi delegati».

Note all'art. 99, commi 1 e 4:

— Per il testo dell'art. 38, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 97, commi 1, 4 e 5.

— Per la direttiva 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, si veda la nota all'art. 95, comma 2.

Nota all'art. 100, comma 2:

Per il testo dell'art. 48, comma 22, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 101, commi 1 e 3:

— Il testo dell'art. 9 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«9. Ditte boschive. — 1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;

b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza, o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di commercio industria e artigianato».

— La legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, recante «Norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli», è pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 31 del 10 giugno 1981. Le norme della suddetta legge sono state abrogate dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1).

— La deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002, recante «Elenco ditte boschive - Gestione transitoria», è pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 27 febbraio 2002.

Note all'art. 102, commi 1, 3, lett. e), 5, lett. a), e), f) e 7:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32 (si vedano le note all'art. 101, commi 1 e 3):

«6. È istituito presso la Giunta regionale un albo regionale delle ditte idonee all'utilizzazione dei boschi appartenenti ad enti pubblici.

Per l'iscrizione all'albo, gli interessati dovranno presentare:

a) istanza in carta legale indirizzata alla Giunta regionale;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Agli iscritti all'albo è rilasciato dalla Giunta regionale, un tesserino, valido per 5 anni rinnovabile, a presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per uguale durata, purché l'interessato dimostri idoneità tecnico-economica, tenuto anche conto delle precedenti utilizzazioni.

La Giunta regionale, sulla base del numero delle infrazioni e della gravità delle stesse, può disporre la sospensione del tesserino per un periodo da 6 mesi ad un anno, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravità.

È consentito alle ditte provenienti da altre Regioni l'esercizio della attività boschiva su presentazione di tesserino o certificato equipollente».

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 18, commi 2, 4, 6 e 8.

— Per il testo dell'art. 9, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 101, commi 1 e 3.

— Il testo dell'art. 10 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«10. Elenco degli operatori forestali. — 1. È istituito presso ogni ente competente per territorio l'elenco degli operatori forestali.

2. Agli iscritti all'elenco è rilasciato un patentino, esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.

4. Le ditte boschive iscritte all'elenco di cui all'art. 9, per le

operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in possesso dell'apposito patentino, pena la revoca dell'idoneità.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 non è richiesto il patentino:

a) per i proprietari o possessori che provvedono in proprio agli approvvigionamenti legnosi con lo scopo di soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola;

b) per il taglio dei boschi da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico».

Nota all'art. 103, commi 1, 3 e 4:

Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 101, commi 1 e 3.

Nota all'art. 104, commi 1, 2, 3 e 7:

Per il testo dell'art. 10 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 102, commi 1, 3, lettera e), 5 e 7.

Note all'art. 105, commi 1, 2 e 3:

— Il testo dell'art. 12 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«12. *Alberi sottoposti a tutela.* — 1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.

2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:

a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;

b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;

c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.

3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.

4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5».

— Per il testo dell'art. 14 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 14, commi 3 e 9.

— Per il testo dell'art. 15 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 15, commi 5, 6, 7 e 9.

Note all'art. 106, commi 1, 5 e 6:

— Il testo dell'art. 13 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«13. *Abbattimento e spostamento degli alberi.* — 1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti

alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni culturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.

5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 3, lettera g) e comma 4».

— Per il testo dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 105, commi 1, 2 e 3.

Nota all'art. 107, comma 1:

Per il testo dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 106, commi 1, 5 e 6.

Note all'art. 108, commi 1, 2, 8, 10 e 11:

— Il testo dell'art. 52 del regolamento regionale 8 giugno 1981, n.1, recante «Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli» (pubblicato nel S.O. al B.U.R. n. 31 del 10 giugno 1981), è il seguente:

«52. *Turno minimo dei cedui puri per tutte le altitudini.* — Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

per il faggio	ad anni 24
per le quercie caducifoglie	» » 14
per il carpino	» » 12
per il leccio, per il corbezzolo e le altre essenze della macchia mediterranea	» » 18
per il castagno	» » 10
per l'ontano, nocciolo, robinia, salice e betulla	» » 10».

— Per il testo dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 105, commi 1, 2 e 3.

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 96, commi 1, 2 e 3.

— Per il testo dell'art. 13, comma 4, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 106, commi 1, 5 e 6.

— Per il testo dell'art. 48, comma 4, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

— La legge 22 maggio 1973, n. 269, recante «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboscimento» (pubblicata nella G.U. n.148 dell'11 giugno 1973), è stata modificata ed integrata con D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494 (in G.U. n. 211 del 3 agosto 1982), con D.M. 15 luglio 1998 (in G.U. n. 263 del 10 novembre 1998) e con legge 21 dicembre 1999, n. 526 (in S.O. alla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000).

— Per il testo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 102, commi 1, 3, lettera e), 5 e 7.

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 41 del 18 febbraio 1994), è stata modificata con decreto

legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 (in G.U. n. 127 del 2 giugno 1995), con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in G.U. n. 302 del 29 dicembre 1995), con legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997), con legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. n. 110/L alla G.U. n. 142 del 20 giugno 1998), con legge 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L alla G.U. n. 284 del 4 dicembre 1998), con legge 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. alla G.U. n. 118 del 22 maggio 1999), con legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2000) e con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000).

Note all'art. 109, comma unico:

— Per il testo dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765» (pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 aprile 1968):

«2. *Zone territoriali omogenee.* — Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale».

— Il testo dell'art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, recante «Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4 marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2 maggio 1980, n. 37» (pubblicata nel *B.U.R.* n. 42 del 14 giugno 1984), è il seguente:

«16. *Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di vincolo idrogeologico.*

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predisponde la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Abrogato.

I Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono pre-

disporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.

Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1.

Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.

Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco».

— Per completezza di informazione si precisa che il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, è stato abrogato dall'art. 51, lettera g), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 1).

Nota all'art. 110, comma 1:

Il testo dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, recante «Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani» (pubblicato nella G.U. n. 8 del 9 gennaio 1978) è il seguente:

«10. Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante la esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attività di allevamento oppure destinati al rimboscimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare.

Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra dovrà provvedersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvoforestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno gli interventi di competenza nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro gli incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio nonché le modalità per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.

Le Regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.

Per gli interventi di cui al presente articolo, le Regioni possono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato ai sensi della lettera g) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Ai fini previsti dal presente articolo le Regioni o gli organismi da queste delegati favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni; le regioni o gli enti da queste delegati possono altresì costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o,

in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti».

Nota all'art. 111, comma unico:

Per il testo dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n.28, si veda la nota all'art. 5, comma 5.

Note all'art. 112:

— Per il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, si vedano le note all'art. 108, commi 1, 2, 8, 10 e 11.

— La deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 1996, n. 8219, recante «Modifica direttive impartite ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 marzo 1980, n. 14, con atto 6 novembre 1990, n. 8821 su la definizione di «bosco», «taglio colturale» e «attività silvane» consentite in relazione ai commi 8° e 12° dell'art. 82 del D.P.R. 616/77 come integrato dall'art. 1 della L. 431/85», è pubblicata nel *B.U.R.* n. 4 del 15 gennaio 1997.

PAGINA 104 - BIANCA